



# **REGIONE MOLISE**

## **DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE**

### **SERVIZIO PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE**

**Piano Nazionale di Controllo Ufficiale sull’Alimentazione degli Animali -  
2021-2023  
Regione Molise anno 2021**

## PREMESSA

In data **23 dicembre 2020** il Ministero della Salute, Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari - Ufficio VII - con nota protocollo n.27783-P-22-12-2020 *DGSAF* acquisita al protocollo generale della Regione Molise al numero 197425 in data 23-12-2020 ha trasmesso il *“Piano Nazionale di Controllo Ufficiale sulla Alimentazione degli Animali 2021-2022-2023” (di seguito denominato PNAA)* che sostituisce e abroga il *“Piano Nazionale di controllo ufficiale sull’Alimentazione degli Animali 2018-2020”* pubblicato con nota prot. n. n.29279-P-19-12-2017 *DGSAF* e successivi aggiornamenti annuali.

La programmazione dei controlli ufficiali nella filiera dei mangimi prevede attività di verifica ispettiva e attività di campionamento a sua volta distinta in MONITORAGGIO e in SORVEGLIANZA. Al fine di non modificare la terminologia del presente Piano e non correre il rischio di generare confusione si fa presente che per *“monitoraggio”* si intende *“screening”* e per *“sorveglianza”* si intende *“screening mirato”* del Regolamento (UE) 2017/625.

Il Piano Regionale Alimentazione Animale PRAA 2021 - 2023, predisposto secondo i criteri indicati nel Piano Nazionale e che sarà aggiornato annualmente secondo la programmazione pubblicata dal Ministero della Salute ogni fine anno, si presenta suddiviso in due sezioni principali:

- parte generale descrittiva dove sono illustrate sia le modalità operative per gli interventi ispettivi, per la verifica presso gli operatori del settore dei mangimi (OSM) dei requisiti strutturali e documentali previsti dalla normativa vigente, sia gli aspetti generali di controllo dei mangimi attraverso il prelievo di campioni.
- parte tecnica applicativa dove sono invece descritti i programmi di campionamento specifici riferiti al controllo di particolari analiti presenti nei mangimi, raggruppati nei relativi capitoli di seguito illustrati.

Tutta la modulistica, le informazioni e gli approfondimenti di carattere pratico sono invece riportate sul sito del Ministero della Salute al fine di una più facile consultazione.

[http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2\\_6.jsp?id=1545&area=sanitaAnimale&menu=mangimi](http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?id=1545&area=sanitaAnimale&menu=mangimi)

Come i precedenti piani, questo piano pluriennale contiene disposizioni coerenti e complete per raggiungere gli obiettivi prefissati dalla normativa nazionale e comunitaria e armonizzare l'organizzazione generale dei controlli a livello territoriale, nonché le procedure e le azioni da intraprendere in caso di non conformità.

Nel corso del triennio di validità del presente piano ci sarà l'aggiornamento costante attraverso la pubblicazione di eventuali Addenda da parte del Ministero.

L'obiettivo fondamentale del Piano è quello di assicurare, in accordo a quanto già stabilito dal Regolamento (CE) n. 178/2002 e dal Regolamento (UE) n. 2017/625, un sistema ufficiale di controllo dei mangimi lungo l'intera filiera alimentare al fine di garantire un elevato livello di protezione della salute umana, animale e dell'ambiente.

In particolare, il Regolamento (UE) n. 2017/625 prevede che le autorità competenti effettuino regolarmente controlli ufficiali su tutti gli operatori in base al rischio e con frequenza adeguata, in considerazione dei rischi identificati associati ai prodotti, alle attività svolte dagli operatori, all'impiego dei prodotti e dei processi che possono influire sulla sicurezza, l'integrità e la salubrità dei mangimi, sulla salute o sul benessere degli animali, o, nel caso di OGM, possono anche avere un impatto negativo sull'ambiente.

I controlli ufficiali devono tener conto di eventuali informazioni indicanti la probabilità che i consumatori siano indotti in errore, in particolare relativamente alla natura, l'identità, le proprietà, la composizione, la quantità, il periodo di conservazione, il paese di origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o produzione; degli esiti dei controlli ufficiali effettuati precedentemente e dell'affidabilità e dei risultati dei controlli effettuati dagli operatori stessi, comprese le certificazioni di qualità privati, al fine di accertare la conformità alla normativa e inoltre, di qualsiasi informazione che possa indicare un'eventuale non conformità alla normativa.

I controlli ufficiali sono programmati sulla base dell'anagrafe degli operatori del settore dei mangimi prevista dal Regolamento (CE) n. 183/2005 e della categorizzazione degli stessi in base al rischio.

Le novità introdotte nel presente Piano sono:

- Informatizzazione di tutto il sistema di raccolta dati dei Controlli Ufficiali svolti ai sensi del PNAA, attraverso il sistema SINVA:
  - A decorrere dal 1 gennaio 2021 rendicontazione dell'attività di campionamento,
  - A decorrere dal 1 gennaio 2022 rendicontazione dell'attività ispettiva.

- Modifica del Capitolo 1 “Profilassi BSE”: modifica attività di campionamento e aggiornamento numerosità campionaria
- Modifica del Capitolo 2 “Controllo degli Additivi e dei Principi Farmacologicamente Attivi”: riorganizzazione attività di controllo e aggiornamento numerosità campionaria
- Modifica Capitolo 5 “Controllo della presenza di Contaminanti Inorganici, Composti Azotati, Pesticidi, Residui di confezionamento, impurità botaniche, e Radionuclidi”: migrazione dell'attività di ricerca di radionuclidi all'attività di monitoraggio e modifica ed aggiornamento numerosità campionaria.
- Modifica Capitolo 7 “Controllo sulla presenza di OGM”: potenziamento controllo OGM NON Autorizzati.
- Previsione liberatoria per utilizzo dei Campioni Finali non usati per fini di studio e ricerca.
- Aggiornamento modulistica Allegati 1 integrazione del verbale di prelievo con il VOPE
- Aggiornamento modulistica Allegato4 ed implementazione riorganizzazione checklist ispettive.
- Aggiornamento scheda ispezioni 2021

## PUNTO 1. FINALITÀ

Nel suo complesso il Piano 2021-2023 è finalizzato, così come la normativa comunitaria e nazionale, alla tutela della salute pubblica, e a garantire, tramite il controllo ufficiale dei mangimi, la salubrità, sicurezza e qualità degli stessi e conseguentemente dei prodotti di origine animale. Il piano è inoltre finalizzato a garantire la salute ed il benessere animale tramite l'uso di mangimi adeguati dal punto di vista igienico-sanitario.

Nell'ambito di detta finalità il PNAA si propone, tra l'altro, di:

- ✎ assicurare, attraverso il monitoraggio e la sorveglianza sui mangimi zootecnici e per animali da compagnia, una sana alimentazione agli animali da reddito e da compagnia;
- ✎ conformarsi a quanto previsto dal D.Lgs. 17 giugno 2003, n. 223 “Attuazione delle direttive 2000/77/CE e 2001/46/CE relative all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore della alimentazione animale”, e dal Reg. (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
- ✎ rappresentare uno strumento che favorisca l'aggiornamento e la qualificazione professionale degli operatori del SSN in materia di “igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche”.

## PUNTO 2. OBIETTIVI

Gli obiettivi del PNAA e del presente Piano Regionale sono i seguenti:

- a) assicurare l'effettuazione, omogenea e coordinata, dei controlli dei mangimi in tutte le fasi della produzione, trasformazione e della distribuzione tenendo conto che la responsabilità primaria della sicurezza ricade sugli operatori del settore dei mangimi. Infatti gli OSM devono garantire, nelle proprie imprese, che i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti le loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte;
- b) realizzare un sistema di raccolta dei dati relativi al monitoraggio ed alla sorveglianza, razionale e di facile utilizzo, che assicuri le comunicazioni in tempi rapidi tra i vari organismi di controllo;
- c) verificare il possesso ed il mantenimento dei requisiti strutturali e funzionali dell'oggetto di controllo ufficiale, con particolare riguardo a:
  - I. operazioni di produzione, lavorazione, trasformazione, stoccaggio, magazzinaggio, trasporto, distribuzione e somministrazione agli animali di mangimi;
  - II. procedure e accorgimenti finalizzati ad evitare le contaminazioni (fisiche, chimiche e biologiche) ivi comprese le contaminazioni crociate e carry over;
  - III. “rintracciabilità” ovvero sistemi e procedure che consentano di individuare i fornitori che conferiscono agli OSM una materia prima o un additivo destinati ad entrare a far parte di un mangime e le imprese alle quali gli OSM hanno fornito i propri prodotti;
  - IV. sistemi di autocontrollo degli OSM, basati, per coloro che effettuano operazioni diverse dalla produzione primaria e dalle operazioni ad essa correlate, sui principi dell'HACCP, nonché l'esistenza presso i laboratori di analisi dei requisiti minimi atti a garantire (e mantenere) l'operatività secondo le buone pratiche di laboratorio;
- d) verificare, per gli aspetti di carattere sanitario, la rispondenza dei mangimi e dell'acqua di abbeverata ai requisiti previsti dalla vigente normativa.

Gli obiettivi rilevanti e prioritari per il triennio 2021-2023 consistono in:

1. completamento e definizione dell'anagrafe delle imprese del settore dei mangimi ai sensi del Regolamento (CE) 183/2005 tramite il sistema SINVSA;
2. controllo ufficiale sull'applicazione delle restrizioni relative al divieto di utilizzo delle proteine animali trasformate (PAT) nell'alimentazione degli animali in virtù delle nuove disposizioni normative sui mangimi per l'acquacoltura;
3. controllo ufficiale dell'eventuale presenza di fenomeni di carry over da farmaci e additivi nei mangimi;
4. controllo ufficiale delle Micotossine nell'alimentazione degli animali (aflatossina B1, ocratossina A, zearalenone, deossinivalenolo, fumonisine, tossine T-2 e HT-2);
5. controllo ufficiale dei Contaminanti Inorganici e Composti Azotati, dei Pesticidi e Radionuclidi nell'alimentazione degli animali;
6. controllo ufficiale dell'eventuale presenza di additivi vietati e delle sostanze farmacologicamente attive nell'alimentazione animale;
7. controllo ufficiale delle Diossine e PCB nell'alimentazione degli animali;
8. controllo ufficiale della contaminazione da *Salmonella* spp. nell'alimentazione degli animali;
9. controllo ufficiale sulla presenza di OGM nei mangimi (comparto biologico e convenzionale);
10. Programmazione e relativa rendicontazione di controlli ad hoc sui mangimi negli scambi intracomunitari e all'importazione.
11. Informatizzazione della raccolta dei dati dei controlli ufficiali attraverso il sistema SINVSA.

In ogni caso è possibile pianificare un'attività extrapiano, sulla base di eventuali particolari esigenze anche non espressamente previste dalla programmazione nazionale, dandone comunicazione al Ministero

### PUNTO 3 COMPETENZE

Il Servizio Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione Regionale per la Salute, alla luce di quanto sopra, della valutazione epidemiologica relativa al Piano precedente nel suo complesso e in considerazione della realtà zootecnica locale, nonché dell'anagrafe degli impianti di produzione degli alimenti per animali, ha predisposto il presente Piano Regionale di Controllo Ufficiale sull'Alimentazione degli Animali – Regione Molise – 2021-2023, con la relativa pianificazione e assegnazione per l'anno 2021 dei campionamenti alla competente U.O.C. Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche del Dipartimento di Prevenzione A.S.Re.M.. Lo stesso è stato approntato in linea con quanto previsto dal Piano Nazionale di Controllo Ufficiale sulla Alimentazione degli Animali 2021-2022-2023 predisposto dal Ministero della Salute per la Regione Molise.

In particolare:

1. la programmazione dei campionamenti riferiti ai Programmi di Sorveglianza è stata effettuata sulla base della realtà zootecnica nonché dell'anagrafe degli impianti di produzione degli alimenti per animali, delle non conformità riscontrate nel corso del 2020 e della valutazione epidemiologica relativa al Piano precedente nel suo complesso;
2. per la programmazione dei campionamenti riferiti ai Programmi di Monitoraggio è stata applicata la procedura di randomizzazione, al fine di rendere puramente casuale la scelta dell'operatore dove effettuare il prelievo.

L'ASREM espleta l'attività di campionamento, di AUDIT sugli OSM e di verifica ispettiva. Assicura, inoltre, che i funzionari addetti al controllo ufficiale siano formati relativamente all'analisi dei pericoli legata alle varie materie prime utilizzate, ai processi produttivi ed ai mangimi finiti prodotti, alle problematiche e ai pericoli della contaminazione crociata, e al monitoraggio delle sostanze indesiderabili. Si ritiene utile coinvolgere, ove possibile, anche gli operatori del settore dei mangimi in tale attività formativa

La Regione Molise Servizio Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza Alimentare, considerata la presenza di un'unica Azienda Sanitaria ASReM sul territorio Regionale, garantisce lo svolgimento degli AUDIT di settore sulla ACL stessa nel triennio ai sensi del Regolamento (UE) n. 2017/625 art. 6 par. 1., garantendo la piena coerenza con gli obiettivi del Piano.

I referenti del Piano in parola sono: per l'ASREM il Direttore della UOC Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche nella persona del dr. Quici Giuseppe - e-mail [giuseppe.quici@asrem.org](mailto:giuseppe.quici@asrem.org), mentre per la Regione Molise il responsabile dell'ufficio "igiene zootecnica benessere animale e farmaco veterinario" del Servizio Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza Alimentare nella persona del dr. Ciccaglione Antonio [ciccaglione.antonio@mail.regione.molise.it](mailto:ciccaglione.antonio@mail.regione.molise.it)

#### PUNTO 4. ARTICOLAZIONE DEL PIANO

Il Piano regionale si articola nei seguenti punti fondamentali:

- ✚ programmazione dell'attività;
- ✚ anagrafe delle imprese del settore dei mangimi;
- ✚ sopralluoghi ispettivi o ispezioni;
- ✚ campionamenti;
- ✚ criteri di campionamento per l'analisi;
- ✚ analisi;
- ✚ analisi di revisione;
- ✚ protocollo operativo in caso di non conformità dei campioni;
- ✚ rilevazione dell'attività;
- ✚ controlli ai fini della profilassi della BSE (si rimanda alle indicazioni dettagliate riportate nel Capitolo 1 "Piano di controllo ai fini della profilassi della BSE");
- ✚ controllo di additivi e principi farmacologicamente attivi (si rimanda alle indicazioni dettagliate riportate nel Capitolo 2 "Piano di controllo degli additivi e dei principi farmacologicamente attivi");
- ✚ controllo delle Diossine e PCB (si rimanda alle indicazioni dettagliate riportate nel Capitolo 3 "Piano di controllo sulla presenza di Diossine, PCB diossina-simili, PCB non diossina-simili");
- ✚ controllo delle Micotossine (si rimanda alle indicazioni dettagliate riportate nel Capitolo 4 "Piano di controllo della contaminazione da Micotossine");
- ✚ controllo dei contaminanti inorganici e composti azotati, composti organoclorurati, e radionuclidi (si rimanda alle indicazioni dettagliate riportate nel Capitolo 5 "Piano di controllo della presenza di Contaminanti Inorganici, Composti Azotati, Composti Organoclorurati e Radionuclidi");
- ✚ controllo in materia di contaminazione da Salmonelle, (si rimanda alle indicazioni dettagliate riportate nel Capitolo 6 "Piano di controllo della contaminazione microbica da *Salmonella* spp.");
- ✚ controllo dell'eventuale presenza di organismi geneticamente modificati (si rimanda alle indicazioni dettagliate riportate nel Capitolo 7 "Piano di controllo sulla presenza di organismi geneticamente modificati").

Si forniscono di seguito indicazioni in merito ad alcuni aspetti del PRAA – Regione Molise, **rinviano alle norme tecniche del PNAA – Ministero della Salute per quelle non esplicitamente indicate da questo Piano Regionale.**

Il presente Piano e successivi saranno costantemente aggiornati a seguito delle indicazioni fornite dal Ministero con eventuali Addenda, in virtù dei cambiamenti resisi necessari a livello nazionale, e verranno re - inoltrati al medesimo Ministero.

#### PUNTO 5. PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITÀ

Il presente Piano Regionale PRAA ha valenza triennale - 2021-2023

Il Competente Servizio Regionale Prevenzione Veterinaria e Sicurezza Alimentare di concerto con la UOC competente (Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche) del Dipartimento di Prevenzione A.S.Re.M., al fine di garantire una corretta attività, assicura la pianificazione dell'attività del presente piano in modo che l'attività di campionamento sia distribuita in tutto l'arco temporale dell'anno 2021.

L'ASREM assicura la pianificazione della formazione in materia di controlli ufficiali a favore del personale Dirigenti Medici Veterinari preposti ai controlli ufficiali. Tale programmazione dovrà essere comunicata alla Regione Molise.

#### PUNTO 6. ANAGRAFE DELLE IMPRESE DEL SETTORE DEI MANGIMI

Ai fini dell'implementazione del **sistema informativo nazionale** per la gestione delle anagrafiche degli OSM per la creazione di una banca dati completa, aggiornata e fruibile così come richiesto dal Regolamento (CE) n. 183/2005, dal Regolamento (CE) 767/2009, dal Regolamento (CE) 999/01 e s.m.i. e dal Decreto Legislativo n. 90 del 3 Marzo 1993 e relativi decreti applicativi, l'ASREM assicura il completamento e il **costante aggiornamento degli operatori** nel SINVSA (Sistema Informativo Nazionale Veterinario per la Sicurezza degli Alimenti), nella piattaforma VETINFO <https://www.vetinfo.sanita.it/>. Tale costante aggiornamento è oggetto di valutazione nella griglia dei LEA.

**Pertanto, al fine di assicurare il raggiungimento dell'obiettivo appena citato il Direttore della competente U.O.C. del dipartimento di prevenzione A.S.Re.M. prenderà contatti con il CSN (Centro Nazionale Servizi) dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise di Teramo il quale** continua a fornire il supporto per il caricamento dei dati, tramite upload o cooperazione applicativa coi sistemi informativi regionali.

Si sottolinea che le anagrafiche degli OSM devono fornire indicazioni circa l'attività svolta dagli operatori stessi. IL SINVSA infatti è stato ideato per l'inserimento del dettaglio dell'attività svolta da ogni operatore, comprendendo

sia le attività che necessitano di registrazione o riconoscimento ai sensi del reg.(CE) 183/05, sia le attività del settore dei mangimi medicati, dell'utilizzo di prodotti in deroga al feedban (reg.999/01), nonché dei prodotti non conformi nell'UE. Sono inoltre presenti dei campi "remark" in cui definire il dettaglio delle materie prime utilizzate, ad esempio la tipologia dei prodotti in deroga utilizzati, e l'utilizzo o meno di OGM per alcune tipologie di attività svolta. La presenza di tali informazioni nel sistema, consentirà di creare elenchi dettagliati e fruibili, fondamentali per la programmazione dei controlli e per garantire l'ottemperanza alla normativa.

Si sottolinea inoltre che il sistema di prescrizione dei mangimi medicati e dei prodotti intermedi viene effettuato esclusivamente via ricetta elettronica, andando a sostituire in via definitiva la ricetta veterinaria cartacea. Pertanto, solo gli OSM inseriti sul SINVSA, per i quali le autorità competenti locali hanno inserito correttamente il dettaglio dell'attività prevista per gli operatori del settore dei mangimi medicati autorizzati ai sensi del D.lgs. 90/93, sono abilitati alla distribuzione di mangimi medicati agli allevatori.

Si precisa inoltre che l'art.5 comma 6 del Regolamento 183/2005, prevede che gli operatori del settore dei mangimi e gli agricoltori si procurano e utilizzano soltanto mangimi da stabilimenti registrati e/o riconosciuti a norma del Regolamento.

## PUNTO 7. SOPRALLUOGHI ISPETTIVI O ISPEZIONI

Il programma di controllo sugli OSM prevede l'esecuzione di sopralluoghi ispettivi (o ispezioni), effettuati senza preavviso ed in base alla categorizzazione del rischio degli OSM, presso:

- gli operatori riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 Regolamento (CE) n. 183/2005;
- gli operatori registrati ai sensi dell'art 9 del Regolamento (CE) n. 183/2005;
- gli operatori del settore dei mangimi medicati (D.Lvo n. 90/93), registrati o riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) n. 183/2005;
- gli operatori registrati o autorizzati ai sensi del ai sensi del reg.(CE) 999/01.

In riferimento alle ispezioni presso gli OSM che producono e/o commercializzano prodotti non conformi nel territorio UE si fa presente che l'ASREM e' tenuta a verificare il rispetto delle condizioni relative alla produzione e alla commercializzazione di tali prodotti non conformi nella UE (data di inizio e termine della produzione e/o spedizione con le relative dogane di entrata e di uscita della merce, nonché la quantità del prodotto e la relativa etichetta, documenti che dimostrino l'effettiva destinazione verso i Paesi Terzi) (cfr. nota del Ministero della Salute n. prot. 19970 del 30/07/2015, recante aggiornamento delle procedure per le importazioni ed esportazioni di mangimi da e verso Paesi Terzi).

Relativamente al settore dei mangimi medicati e/o additivati, l'attività di vigilanza negli impianti di produzione dovrà essere modulata tenendo conto di sistemi di autocontrollo attuati, dei manuali di buona prassi adottati e della classificazione dell'impianto in base al rischio.

Le ispezioni si suddividono in:

- a) ispezioni mirate: programmate annualmente ed effettuate con regolarità. Qualora si proceda nel corso dell'ispezione mirata al prelievo di campioni, non è previsto il sequestro amministrativo preventivo della partita campionata.
- b) ispezioni su sospetto: non sono programmate ma effettuate sulla base di:
  - fondato sospetto di irregolarità;
  - filoni di indagine;
  - informazioni e riscontri forniti agli organi di controllo da soggetti fisici e giuridici.
  - emergenze epidemiologiche;
  - emergenze tossicologiche;
  - eventi comunque straordinari.
- c) ispezioni extrapiano: sono effettuate sulla base di:
  - esigenze epidemiologiche;
  - ricerche.

Tali ispezioni extrapiano sono programmate a livello locale e successivamente concordate con la Regione, in qualità di Ente coordinatore delle attività sul territorio; di tale programmazione deve essere informato il Ministero della Salute.

Qualora nel corso dell'ispezione extrapiano si proceda al prelievo di campioni, non è previsto il sequestro amministrativo preventivo della partita campionata.

Gli esiti delle ispezioni mirate, delle ispezioni su sospetto e di quelle extrapiano devono essere comunicate con cadenza semestrale, mediante la scheda ispezioni (allegata al PNAA), alla Regione Molise – Direzione Regionale

per la Salute – Servizio Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza Alimentare, che le trasmetterà, secondo quanto stabilito al paragrafo “rilevazione dell’attività” al Ministero della Salute.

Al fine di fornire dati validi e utili all’OIE per l’aggiornamento annuale dello status BSE, è indispensabile compilare correttamente la sezione riguardante la rendicontazione delle ispezioni effettuate presso stabilimenti che producono mangimi per ruminanti o per più specie animali contemporaneamente ai mangimi per ruminanti (doppia linea), pet-food compreso. Sono esclusi gli impianti di trasformazione ai sensi dell’art 24 del Regolamento (CE) n. 1069/2009.

In caso di riscontro di non conformità ispettiva è necessario riportare il dettaglio della stessa comprendendo anche il nome o il numero di identificazione dell’OSM. È necessario, inoltre, il dettaglio di eventuali esiti non conformi per presenza di costituenti di origine animale vietati in campioni di mangime prelevati presso gli stessi OSM.

Qualora vengano messe in evidenza non conformità gravi, che possano costituire un potenziale rischio per la salute umana, per la salute ed il benessere degli animali o per l’ambiente, la comunicazione al Servizio Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza Alimentare deve essere immediata ed accompagnata da una dettagliata relazione riportante le azioni intraprese per fronteggiare tale non conformità, nonché le eventuali sanzioni applicate.

Il Servizio Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza Alimentare, informerà a sua volta tempestivamente il Ministero della Salute trasmettendo la relazione di cui sopra.

Le frequenze delle ispezioni negli impianti, devono essere stabilite sulla base dell’analisi del rischio. A tal fine deve essere utilizzato uno strumento di classificazione valido, come ad es. quello allegato al PNAA (Allegato 9 e 9bis), in modo da rendere più uniforme possibile sul territorio nazionale l’attività di classificazione degli impianti. Si sottolinea che la categorizzazione in base al rischio degli OSM è la base per la pianificazione dei controlli ufficiali, così come previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2017/625, e dell’ottimizzazione delle risorse impiegate nell’attività di controllo.

Tuttavia, al fine di garantire un livello minimo dell’attività ispettiva sul territorio, si forniscono le seguenti frequenze ispettive minime per la vigilanza presso gli operatori dell’intera filiera del settore dei mangimi.

Per le seguenti imprese del settore dei mangimi deve essere eseguita almeno **UNA ispezione l’anno**:

- stabilimenti di produzione di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), b), c) del Reg. (CE)183/2005;
- impianti di produzione di mangimi medicati e prodotti intermedi;
- aziende zootecniche che producono mangimi medicati per autoconsumo;
- imprese di produzione di cui all’art. 5, comma 2, del Reg. (CE) 183/2005; esclusi gli OSA che destinano o i sottoprodotti all’industria mangimistica
- stabilimenti di produzione di alimenti per animali da compagnia;
- stabilimenti di trasformazione di oli vegetali greggi ad eccezione di quelli che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 852/2004;
- stabilimenti che operano la produzione/trattamento oleochimico di acidi grassi;
- stabilimenti di produzione di biodiesel;
- stabilimenti di miscelazione di grassi.

Un’ispezione ogni **DUE anni**:

- stabilimenti di commercializzazione di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), b), del Regolamento (CE) n. 183/2005;
- impianti di distribuzione di mangimi medicati e prodotti intermedi;
- laboratori di analisi per autocontrollo aziendale o autorizzati all’esecuzione di analisi per conto terzi;
- imprese di commercializzazione e distribuzione di cui all’articolo 5, comma 2, del Regolamento (CE) 183/2005;
- operatori del settore alimentare che destinano i propri sottoprodotti come materie prime per mangimi agli operatori del settore dei mangimi.

Anche la frequenza delle ispezioni sulle imprese di cui all’articolo 5, comma 1, del Regolamento (CE) 183/2005, va programmata in base al livello di rischio ed anche in questo caso va utilizzato lo strumento di classificazione delle imprese. Per tali imprese, dato l’elevato numero dei produttori primari, le ispezioni devono interessare almeno il 3% di quelle presenti sul territorio.

Le ispezioni devono consistere almeno nella verifica:

- del mantenimento dei requisiti minimi, strutturali e funzionali, che hanno dato luogo al rilascio della specifica autorizzazione, e del possesso dell'atto autorizzativo definitivo rilasciato dall'autorità competente;
- delle metodologie di produzione, di lavorazione, di trasformazione, di magazzinaggio, di stoccaggio, di distribuzione, di trasporto e di somministrazione;
- delle procedure e degli accorgimenti finalizzati ad evitare le contaminazioni fisiche, chimiche e microbiologiche, comprese le contaminazioni crociate (piani di autocontrollo/ buone prassi di produzione);
- valutazione delle procedure in materia di buone prassi di fabbricazione (GMP), buone prassi igieniche (GHP), corrette prassi agricole e HACCP;
- della valutazione della capacità di garantire l'omogeneità e la stabilità dei mangimi, in caso di utilizzo di additivi, premiscele e premiscele medicate
- dell'etichettatura;
- dei registri;
- del sistema di rintracciabilità delle materie prime e dei prodotti;
- delle procedure operative e modalità attuative relative all'autocontrollo;
- delle procedure di valutazione dei fornitori e verifica del loro regolare riconoscimento/registrazione.

La competente U.O.C del dipartimento di prevenzione A.S.Re.M., nell'ambito delle verifiche ispettive presso le aziende agricole, che detengono animali, deve tener conto anche delle disposizioni di cui al Regolamento UE n. 142/2011 per quanto riguarda i fertilizzanti organici e ammendanti diversi dallo stallatico.

Nella relazione annuale va riportata una sintesi dei risultati dei controlli previsti ai sensi delle suddetti atti normativi, corredata delle eventuali non conformità riscontrate e relativi provvedimenti intrapresi per la risoluzione delle stesse. Nella stessa relazione va riportata anche l'assenza di strutture che ricadono negli obblighi delle disposizioni di cui sopra.

Nel caso di riscontro di eventuali carenze strutturali e/o funzionali delle imprese oggetto di controllo ufficiale, la competente U.O.C. del dipartimento di prevenzione A.S.Re.M. comunica e riporta sul verbale, al legale rappresentante dell'impresa e per conoscenza all'Autorità che ha rilasciato l'autorizzazione:

- il tipo di irregolarità accertata;
- le prescrizioni e gli interventi da mettere in atto per la rimozione delle carenze accertate, al fine del ripristino dei requisiti minimi necessari per il mantenimento della prevista autorizzazione;
- il termine massimo per l'esecuzione dei lavori d'adeguamento prescritti.
- le sanzioni comminate

ed è tenuto a vigilare sull'effettiva messa in atto delle prescrizioni attraverso un successivo sopralluogo.

Si sottolinea inoltre la necessità che la UOC ASREM interessata comunichi all'ente pagatore i rilievi riscontrati che hanno una conseguenza per quanto riguarda l'erogazione dei premi della PAC.

All'esecuzione di ciascuna ispezione dovrà corrispondere la compilazione di un verbale che deve essere rilasciato in copia all'operatore utilizzando il relativo modello allegato al PNAA (*Allegato n. 4*).

Il verbale – check-list (*Allegato 4*) è costituito da una parte invariabile (composta dalla pagina iniziale e da quella finale), da utilizzare per qualsiasi tipo di operatore ispezionato e da una parte variabile centrale che contiene i vari requisiti verificabili in base all'attività svolta dai singoli OSM oggetto di verifica.

Tali check-lists sono modulabili e sono messe a disposizione dell'ispettore in automatico **dal sistema SINVSA** (a partire da 1 gennaio 2022) in base alle attività svolte registrate nel sistema. Se compilate in formato cartaceo l'ispettore avrà cura di scegliere la combinazione di checklist utili in base alle attività proprie dell'OSM.

## PUNTO 8. CAMPIONAMENTI

Detta attività è effettuata dalla competente U.O.C. del dipartimento di prevenzione A.S.Re.M.

Le modalità di prelevamento dei campioni per il controllo ufficiale degli alimenti per gli animali sono fissate dal Regolamento (CE) n. 152/2009 e successive modifiche, tranne che per le modalità di prelievo dei campioni destinati alla ricerca di pesticidi e *Salmonella* spp. per i quali il D.M. 20 aprile 1978 è ancora la norma di riferimento; ad ogni buon fine le "linee guida per il campionamento ai fini del controllo ufficiale dei mangimi", pubblicate con nota protocollo n. 8527 del 16 aprile 2014 dal Ministero della Salute, sono allegate al PNAA (*Allegato 8*). Si raccomanda di prestare la massima attenzione nei casi in cui sia necessaria la macinazione del campione per l'analisi delle Micotossine e degli OGM

I campionamenti effettuati in applicazione del presente piano regionale, sia quelli relativi ai programmi di monitoraggio sia quelli relativi ai programmi di sorveglianza, devono essere effettuati in modo ufficiale con l'ottenimento di n. 4 campioni finali da destinare al laboratorio di analisi.



Al fine di poter disporre una quota di campioni validi e potenzialmente sfruttabili nello svolgimento di studi e ricerche utili a fornire dati alle Autorità e Istituzioni Nazionali o Comunitarie nonché all'EFSA, i campioni finali non utilizzati per l'analisi, dei campioni risultati conformi, possono essere direttamente utilizzati a tale scopo dal laboratorio di analisi al termine del periodo di conservazione previsto dalla norma. A tal fine nel verbale di prelievo è prevista una **specificata liberatoria** resa dal responsabile/proprietario della merce oggetto di campionamento. L'utilizzo del campione deve fare salva la privacy dell'interessato.

Ad ogni campione prelevato deve corrispondere la ricerca di una sola sostanza/famiglia di sostanze, come specificato nei relativi capitoli della parte tecnica del piano.

Ai fini del campionamento si dovrà utilizzare il fac-simile di verbale di prelievo campioni allegato al PNAA (Allegato 1 e Allegato 1a).

Il campionamento è diviso in programma di MONITORAGGIO e programma di SORVEGLIANZA. Al fine di non modificare la terminologia del presente Piano e non correre il rischio di generare confusione si fa presente che per "monitoraggio" si intende "screening" e per "sorveglianza" si intende "screening mirato" del Regolamento (UE) 2017/625.

Il numero di campioni individuati per la Regione Molise nei capitoli 1 - 2 - 3 - 4 -5 - 6 - 7, relativi ai Piani di Controllo del PNAA per l'anno 2021, ha validità annuale.

## PUNTO 9. CRITERI DI CAMPIONAMENTO PER L'ANALISI

Si distinguono quattro tipi di campionamento:

- 1) casuale o non mirato;
- 2) mirato;
- 3) su sospetto;
- 4) extrapiano.

### **Campionamenti casuali o non mirati:**

sono campionamenti ufficiali, a seconda del tipo di ricerca, programmati nell'ambito del piano di monitoraggio, atti a valutare l'evoluzione nel tempo di un determinato fenomeno, in riferimento ad obiettivi o requisiti predefiniti.

**Non è previsto il sequestro amministrativo preventivo della partita campionata.**

### **Campionamenti mirati:**

sono campionamenti ufficiali in assenza di sospetto, programmati nell'ambito del piano di sorveglianza tenendo conto di talune caratteristiche dei prodotti, che possono rappresentare potenziali rischi per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente e delle precedenti non conformità.

In questi casi **non è previsto il sequestro amministrativo preventivo della partita campionata.**

### **Campionamenti su sospetto:**

sono campionamenti ufficiali non programmati, ma effettuati sulla base di:

- sospetto di irregolarità, in base a filoni d'indagine, notizie anamnestiche, segnalazione da parte di altri organi di controllo;
- emergenze epidemiologiche;
- emergenze tossicologiche;
- eventi comunque straordinari.

In questi casi PUÓ essere previsto il sequestro amministrativo preventivo della partita campionata, la raccolta di tutte le informazioni utili per circoscrivere l'episodio, la messa in atto di tutte le misure necessarie al rintraccio delle partite positive o sospette e la valutazione delle misure preventive da adottare.

### **Campionamenti extrapiano:**

sono campionamenti ufficiali non previsti dal piano ed effettuati sulla base di esigenze epidemiologiche o di ricerca programmate a livello locale e concordate con la Regione.

Tale programmazione deve essere comunicata al Ministero della Salute.

**Non è previsto il sequestro amministrativo preventivo della partita campionata.**

Si fa presente che il sequestro amministrativo richiamato nel presente PNAA fa riferimento a quanto disposto dal Reg. (UE) n. 2017/625 art. 138.

L'implementazione dei criteri e le frequenze dei campionamenti stabiliti dalla parte tecnica del PNAA devono basarsi essenzialmente sulla valutazione dei rischi considerando la tipologia dell'attività svolta dall'operatore del

settore dei mangimi.

In particolare devono essere presi in considerazione i seguenti punti:

- indirizzo produttivo dell'impianto;
- i mangimi prodotti/commercializzati/trasportati/utilizzati;
- alimentazione degli animali in relazione alla fase produttiva (allattamento, svezzamento, finissaggio, ecc) e all'orientamento produttivo;
- non conformità pregresse;
- i principi farmacologicamente attivi utilizzati;
- gli additivi utilizzati;
- la qualità del sistema produttivo utilizzato (es. corretta miscelazione);
- la possibilità di contaminazione crociata;
- sistemi di autocontrollo (PRP, GMP, GHP, HACCP etc...);
- eventuali certificazioni volontarie di conformità a standard intesi alla sicurezza dei mangimi.

## **PUNTO 10. OGGETTO DEL CAMPIONAMENTO**

Sono oggetto di campionamento:

- gli additivi
- le premiscele;
- materie prime per mangimi di origine: animale, vegetale, minerale;
- tutte le tipologie di mangimi (completi e complementari);
- gli alimenti medicamentosi per animali (contenenti premiscele medicate);
- i prodotti intermedi;
- l'acqua di abbeverata.

Il prelievo deve essere effettuato lungo tutta la filiera produttiva, incluse le fasi di distribuzione, di trasporto e di somministrazione.

## **PUNTO 11. VERBALE DI PRELEVAMENTO**

L'Allegato 1 al PNAA rappresenta il fac-simile del verbale da utilizzare nel corso dei campionamenti effettuati dalla competente U.O.C. del dipartimento di prevenzione A.S.Re.M.

Il verbale di prelievo deve essere compilato in ogni sua parte in modo chiaro e leggibile e firmato dall'Autorità Competente e dal detentore del mangime. Si evidenzia che il verbale deve essere redatto in più copie di cui una deve essere consegnata all'interessato, unitamente al campione finale.

**Al verbale di prelevamento deve essere obbligatoriamente allegata l'etichetta o il documento commerciale, o loro copia, prevista dal Regolamento (CE) n. 767/2009.**

Per poter conferire al campionamento una maggiore forza legale deve essere compilata con scrupolosità la sezione del verbale in cui vengono descritte in modo chiaro e dettagliato le modalità di prelievo del campione utilizzate e i riferimenti normativi (ex VOPE)

Al fine di evitare eventuali contestazioni sulla "validità" dei medesimi, si ribadisce che il laboratorio di analisi ha l'obbligo di respingere eventuali campioni non conformi e/o pervenuti con verbali difforni dall'Allegato 1 e Allegato 1a al PNAA. Il laboratorio di analisi comunica tale circostanza alla U.O.C. del dipartimento di prevenzione A.S.Re.M.

### **Campione in contraddittorio**

Al fine di evitare il possibile contenzioso che può nascere tra produttori ed utilizzatori di mangimi, risulta importante sensibilizzare gli allevatori e i produttori di alimenti per animali circa la possibilità di poter effettuare il prelievo in contraddittorio, al momento dello scarico, così come previsto dall'art. 18, comma 7, della Legge n. 281/63 e successive modifiche.

In tal caso la competente U.O.C. del Dipartimento di Prevenzione A.S.Re.M. concorda con l'I.Z.S.A.M. i tempi per il conferimento dei campioni.

## PUNTO 12. ANALISI

Le analisi sono effettuate dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise in conformità in conformità a quanto previsto del Regolamento (UE) n. 2017/625.

L'espressione dei risultati nel referto analitico deve essere nell'unità di misura e con lo stesso numero di cifre decimali previste dalla normativa per la sostanza oggetto di ricerca, ad esempio la presenza di aflatossina B1 in materie prime per mangimi dovrà essere espressa in mg/kg con solo 2 cifre decimali dopo la virgola, mentre la stessa sostanza rilevata in mangimi composti per bovini da latte, dovrà essere espressa in mg/kg con solo tre cifre decimali.

Ai laboratori si ribadisce il contenuto della nota del Ministero della Salute prot. DGSAF 17658 del 25 luglio 2017, in merito all'espressione del risultato per le ricerche di additivi oligoelementi che non rispettano le tolleranze di etichettatura previste dall'allegato IV del reg.(CE) 767/09.

**Per l'effettuazione di dette analisi i Laboratori Ufficiali devono garantire l'emissione del rapporto di prova al massimo entro 30 (trenta) giorni dalla data di accettazione del campione all'I.Z.S. territorialmente competente.**

Per la ricerca di diossine e PCB si ricorda così come disposta dalla nota del Ministero prot. 13849 del 2 luglio 2014 oggetto: aspetti relativi alla gestione delle risposte analitiche a campioni ufficiali di mangime – Audit FVO 18-2 febbraio 2014, che i laboratori incaricati di eseguire le analisi devono garantire l'emissione del rapporto di prova entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento del campione.

A tal fine gli I.I.ZZ.SS. devono provvedere quanto più possibile al contenimento dei "tempi morti" (ad es: accettazione, trasferimento ad altro laboratorio, preparazione dei campioni, refertazione, ecc...) attraverso uno studio approfondito ed eventuale adeguamento delle proprie procedure interne.

Allo scopo di rendere più efficiente l'attività di controllo ufficiale si deve tenere presente che il limite all'esecuzione delle prove analitiche è dato dalla presenza dei metodi accreditati presso gli I.I.ZZ.SS., a tal fine le AA.SS.LL. o i PIF possono fare riferimento all'elenco delle prove disponibili presso il sito web di ACCREDIA.

Si evidenzia che qualora nessun laboratorio degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali disponga della prova accreditata per l'analita specifico, il laboratorio nazionale di riferimento (LNR), su richiesta di uno dei laboratori nazionali, provvederà al trasferimento dei metodi di analisi validati; in situazioni particolari e/o non prevedibili (e sempre nel caso in cui nessuno dei laboratori nazionali disponga della prova specifica accreditata), anche uno dei laboratori nazionali ufficiali della rete, può provvedere al trasferimento dei metodi di analisi validati.

Nel caso sia necessario l'effettuazione urgente di analisi (come in caso di Allerta o emergenze analoghe) per le quali non sono disponibili prove accreditate presso nessun laboratorio della rete IZS, i LNR o CdRN, competenti per la specifica materia, dovranno adoperarsi al fine di individuare un laboratorio esterno alla rete, anche privato o situato in un altro Paese Membro, che disponga della prova accreditata utile al fine di eseguire l'analisi necessaria. A tal fine verrà predisposto uno specifico protocollo operativo dove saranno individuati specifici compiti modalità operative.

Nell'ambito delle attività analitiche si ritiene necessario evidenziare l'importante ruolo ascrivibile ai laboratori nazionali di riferimento (LNR), come previsto dall'art. 100 del Regolamento (UE) n. 2017/625 soprattutto al fine dell'armonizzazione dei metodi analitici.

**Inoltre, gli I.I.ZZ.SS., mettono in atto e gestiscono le opportune modalità al fine di favorire l'implementazione tempestiva del sistema SINVSA con i risultati analitici sui campioni prelevati nel contesto del PNAA.**

Qualora siano già esistenti piattaforme informative per la raccolta dei dati presso gli LNR o CdRN, sarà cura degli stessi in collaborazione con l'IZS Abruzzo e Molise/CNS, definire le modalità di comunicazione e di flusso dei dati tra i diversi sistemi informativi e il SINVSA.

I Laboratori Nazionali di Riferimento provvederanno inoltre all'elaborazione dei dati nazionali per il settore di competenza, anche al fine di soddisfare i vari debiti informativi nei confronti degli organismi terzi interessati (ad es.: OIE, EFSA, Commissione Europea) e collaborare al meglio, nei loro ambiti di competenza, con i Laboratori Comunitari di Riferimento così come previsto dall'art. 100 del Regolamento (UE) n. 2017/625.

## PUNTO 13. ANALISI DI REVISIONE

Nel prelevare i campioni, la U.O.C. competente del Dipartimento di Prevenzione A.S.Re.M. deve considerare di rendere sempre possibile il diritto alla controperizia e alla controversia come stabilito dal Regolamento (UE) n. 2017/625.

## PUNTO 14. PROTOCOLLO OPERATIVO IN CASO DI NON CONFORMITA' DEI CAMPIONI

I provvedimenti da adottarsi in caso di positività dei campioni analizzati devono essere valutati caso per caso, a

seconda del tipo di irregolarità riscontrata e commisurati all'entità e/o alla gravità dell'episodio accertato, ad eccezione del caso di sospetto di rischio grave per la salute pubblica, per la sanità animale o per l'ambiente; in questi casi devono essere messe in atto le procedure previste dal sistema di allerta rapido mangimi, illustrate nelle "Linee Guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti e mangimi nella Regione Molise" di cui al D.C.A n. 63 del 27/12/2012, utilizzando gli allegati 6 e/o 7 al PNAA.

I provvedimenti da adottare per le diverse tipologie di non conformità, in linea generale, prevedono che i prodotti risultati positivi, devono essere distrutti o, in alternativa, previa autorizzazione della competente U.O. del dipartimento di prevenzione A.S.Re.M., ritirati dal commercio per essere sottoposti a un trattamento in grado di neutralizzare la nocività (ove possibile), a spese del detentore o del proprietario.

La competente U.O.C. del dipartimento di prevenzione A.S.Re.M., inoltre, previa un'analisi del rischio, può decidere di destinare tali mangimi a specie o categorie animali diverse, per le quali non siano in vigore gli stessi divieti, o ancora destinarli ad usi diversi dall'alimentazione animale.

La competente U.O.C. del dipartimento di prevenzione A.S.Re.M. trasmetterà al Servizio Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione, con ogni possibile urgenza, le non conformità riscontrate, unitamente al verbale di prelievo e al rapporto di prova del laboratorio, utilizzando il fac-simile Allegato 3 al PNAA (firmato dal direttore della competente U.O.C. Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche) unitamente ad una relazione riportante le azioni intraprese per fronteggiare tale non conformità, nonché le eventuali sanzioni applicate, l'istanza, da parte degli interessati, di analisi di revisione e quant'altro possa essere utile per poter definire chiaramente il caso. In alternativa le Autorità Competenti possono trasmettere, al Ministero della salute, le informazioni relative alle non conformità di cui sopra, per mezzo del supporto informatico VETINFO-SINVSA.

Il Servizio Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione, a sua volta, trasmetterà tali segnalazioni, unitamente alla documentazione richiesta, al Ministero della Salute, al fine di poter dare seguito a tutte le dovute competenze.

Qualora il campionamento risulti non conforme:

1. il laboratorio d'analisi, fatte salve le procedure già previste in materia, comunica immediatamente l'esito analitico riscontrato attraverso il SINVSA..
2. La competente U.O.C. del Dipartimento di Prevenzione A.S.Re.M. comunica immediatamente all'OSM la non conformità e adotta i seguenti provvedimenti (oltre ad attivare il sistema IRASFF se del caso):
  - Effettua un'ispezione dell'OSM presso il quale è stato eseguito il campionamento risultato non conforme al fine di determinare l'origine e l'entità della non conformità;
  - Dispone i trattamenti sulle merci, la modifica delle etichette o le informazioni correttive da fornire ai consumatori
  - sequestra, se presente, la partita oggetto del campionamento (se il prelievo è effettuato in allevamento deve essere comunque consentito il ciclo di alimentazione degli animali);
  - attiva indagini finalizzate a rintracciare i quantitativi della partita eventualmente già distribuiti;
  - attiva indagini finalizzate a rintracciare e ad individuare gli impianti di distribuzione e di produzione della partita, qualora la partita oggetto del campionamento non sia stata prodotta nell'allevamento per autoconsumo o la materia prima provenga da un altro OSM;
  - informa immediatamente la Regione Servizio Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione Generale per la Salute e lo stabilimento di produzione del mangime contaminato;
  - accerta l'eventuale presenza delle sostanze rinvenute nel campione o di altre sostanze la cui detenzione non sia prevista dalla normativa vigente;
  - verifica le procedure messe in atto al fine di prevenire eventuali contaminazioni crociate/carry over o altri pericoli durante le fasi di produzione, di deposito e durante il trasporto;
  - ove ritenuto necessario, procede al campionamento di altri mangimi o di matrici biologiche, sugli animali che hanno avuto accesso al mangime, secondo le procedure e nei casi previsti dal Piano Nazionale Residui;
  - per gli animali a cui sono stati somministrati i mangimi risultati positivi e/o i prodotti da essi derivati, prima dell'esito al libero consumo, dovranno essere adottate, ove possibile, misure o controlli sanitari per escludere in ogni caso la presenza di rischi per il consumatore;
  - applica eventuali sanzioni amministrative o penali.

Le ACL trasmettono all'operatore interessato o a un suo rappresentante la notifica scritta della loro decisione concernente l'azione o il provvedimento da adottare e le informazioni su ogni diritto di ricorso contro tali decisioni e sulla procedura e sui termini applicabili a tale diritto di ricorso.

Al fine di fornire indicazioni utili nella gestione di particolari non conformità si richiama l'attenzione a quanto disposto dal Regolamento (CE) n. 178/2002 ed in particolar modo dall'art. 15 "Requisiti di sicurezza dei mangimi",

comma 5, che si riporta di seguito:

*“Il fatto che un mangime sia conforme alle specifiche disposizioni ad esso applicabili non impedisce alle autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati per imporre restrizioni alla sua immissione sul mercato o per disporre il ritiro dal mercato qualora vi siano motivi di sospettare che, nonostante detta conformità, il mangime è a rischio.”*

#### **PUNTO 15. RILEVAZIONE DELL'ATTIVITÀ**

**A partire dal 1 gennaio 2021** la rendicontazione dell'attività di campionamento, da parte delle Regioni e Province Autonome, potrà essere effettuata esclusivamente **attraverso il sistema SINVSA**, secondo il seguente schema esemplificativo:

- L'ACL, sceglie l'OSM dove effettuare il prelievo del campione, registra il controllo sul sistema ottenendo il verbale di prelievo numerato e precompilato;
- Il Laboratorio Ufficiale accetta e analizza il campione e restituisce i risultati registrandoli nel sistema.
- L'ACL viene informata automaticamente della presenza dell'esito ed a sua volta esprime il parere di conformità o meno.

Se il campione non è conforme:

- Invio automatico di un avviso alla Regione e al Ministero.
- L'ACL compila l'allegato 3 che sarà poi reso disponibile alla Regione/PA e poi al Ministero

Si sottolinea che solo i campioni ufficiali registrati sul sistema SINVSA, accettati dal laboratorio e per i quali è stato emesso un rapporto di analisi possono essere rendicontati al Ministero della Salute, per le finalità del presente Piano.

**A partire dal 1 gennaio 2022** la rendicontazione dell'attività ispettiva da parte delle Regioni e Province Autonome, potrà essere effettuata esclusivamente attraverso **il sistema SINVSA**, secondo il seguente schema esemplificativo:

- L'ACL sceglie l'OSM dove effettuare la verifica, registra il controllo sul sistema ottenendo il verbale di ispezione numerato e precompilato per la parte anagrafica. Il sistema presenta le check-lists necessarie per le attività che quel particolare OSM svolge (ad es. se fa Medicati o se usa prodotti in deroga o tratta oli...).
- eseguita l'ispezione l'ACL registra gli esiti sul sistema;

Se sono presenti non conformità

- L'esito sfavorevole viene registrato sul sistema insieme alle prescrizioni impartite;
- Il sistema produce un avviso alla fine del tempo di prescrizione al fine di riprogrammare la visita di verifica.
- I dati sono disponibili alla Regione.

**Solo per l'anno 2021**, nelle more dell'implementazione a regime di tutte le funzionalità del sistema informativo nazionale le ispezioni **saranno rendicontate mediante l'utilizzo della “Nuova scheda ispezioni” in formato Excel**.

Ogni sei mesi la regione valida i dati e li rende disponibili attraverso il sistema SINVSA al Ministero della Salute entro il 31 luglio dell'anno in corso, i dati relativi alla rendicontazione del primo semestre dell'anno in corso (Gennaio-Giugno); ed entro il 28 febbraio dell'anno successivo quelli relativi alla rendicontazione di tutto l'anno.

Il Direttore della competente U.O.C. del dipartimento di prevenzione A.S.Re.M. invierà alla Regione Molise – Servizio Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione Generale per la Salute che a sua volta invierà al Ministero, con cadenza annuale, una relazione sull'applicazione del PNAA (*Allegato 10 al PNAA*) mettendo in evidenza:

- l'attività ispettiva effettuata presso gli operatori del settore dei mangimi, con particolare riferimento all'utilizzo di fertilizzanti organici;
- l'attività di campionamento ufficiale (Piano, Extrapiano, Sospetto);
- il tipo e il numero di non conformità riscontrate nell'attività di campionamento e azioni intraprese (sequestro, distruzione, destino ad altri usi, sanzioni, allerta,...);
- il tipo e il numero di non conformità riscontrate nell'attività di vigilanza ispettiva presso gli OSM e azioni intraprese (prescrizioni, sanzioni, tempi di adeguamento, ecc. ...)
- la sintesi dei risultati dei controlli previsti ai sensi del Regolamento 142/2011. per quanto riguarda i fertilizzanti organici e ammendanti diversi dallo stallatico

- la natura ed il contenuto degli audit effettuati dalla competente U.O.C. presso gli operatori del settore dei mangimi;
- l'attività di formazione specifica svolta a livello locale;
- le azioni intraprese a seguito di rilievo di non conformità nei controlli sull'etichettatura, di cui al paragrafo "valutazione dell'etichettatura" (pag. 11 del PNAA), indicandole nella seguente tabella

La trasmissione al Servizio Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione Generale per la Salute, deve avvenire mediante posta elettronica certificata (PEC) e in forma cartacea.

Parimenti, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise effettuerà un controllo sistematico dei campioni pervenuti per il PNAA, in rapporto alla puntuale rispondenza della matrice/ specie animale/ molecola/ programmazione regionale, con sistematico invio trimestrale del relativo report alla Regione Molise – Servizio Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza Alimentare, nonché alla competente U.O.C del dipartimento di prevenzione A.S.Re.M.

## PUNTO 16. NORME CONCLUSIVE

- ✓ Per quanto non espressamente previsto dal presente piano, si applicano le disposizioni della legislazione vigente e del "Piano Nazionale di Controllo Ufficiale sull'Alimentazione degli Animali 2021-2022-2023" elaborato dal Ministero della Salute e trasmesso con nota protocollo n.27783-P-22-12-2020 *DGSAF* della Direzione Generale Sanità Animale e Farmaci Veterinari del Ministero della Salute.
- ✓ L'indicazione del mese di prelievo di cui alle tabelle da 1 a 22 del piano di campionamento regionale per l'anno 2021, allegati al presente documento, è puramente orientativa.
- ✓ Per quanto riguarda la **modulistica** da utilizzare (fac-simile) per la pratica attuazione del presente piano regionale si **farà riferimento a quella del Piano Nazionale Alimentazione Animale 2021-2023** ed agli eventuali successivi addenda trasmessi dal Ministero della Salute.
- ✓ Il presente piano potrà essere modificato in relazione a nuove situazioni emergenti e/o ad eventuali esigenze che dovessero subentrare durante il periodo di attuazione dello stesso.

### *Si precisa infine che:*

1. il presente piano regionale **rientra nei c.d. LEA** (livelli essenziali di assistenza), soggetto a valutazione ministeriale e che, per raggiungere l'obiettivo, dovranno essere effettuati almeno il 95% dei campioni previsti per ciascun piano di controllo di cui ai successivi capitoli da 1 a 7;
2. ove la matrice e/o sostanza da ricercare e campionare non sia presente nell'ambito territoriale dipartimentale A.S.Re.M. assegnata, la stessa potrà essere ricercata e campionata in altro ambito dipartimentale A.S.Re.M. regionale, previa informativa al servizio regionale di prevenzione, veterinaria e sicurezza alimentare.

## CAPITOLO 1

### PIANO DI CONTROLLO AI FINI DELLA PROFILASSI DELLA BSE

Il riscontro di contaminazioni da farine animali nei mangimi, negli ultimi anni grazie anche all'intensa attività di controllo, risulta essersi assestato con piccole fluttuazioni su valori molto bassi.

Sulla base del trend decrescente della BSE in Italia e dei risultati del Piano dei precedenti anni, sono state apportate alcune modifiche al Piano, senza coinvolgere il suo impianto fondamentale.

Il piano di controllo si articola in:

- un programma di monitoraggio, in grado di fornire un quadro della situazione epidemiologica e della sua evoluzione nel tempo, ristretto alle aziende zootecniche da latte o della linea vacca vitello poiché esse rappresentano il segmento della filiera in cui si concentra il rischio maggiore per la diffusione della malattia;
- un programma di sorveglianza, basato su criteri di rischio identificati in tutta la filiera produttiva e derivanti dall'attività di controllo pregressa e dall'analisi della situazione epidemiologica della BSE in Italia, volto a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di divieti nell'alimentazione animale. Il programma di vigilanza come negli anni precedenti, è da applicarsi lungo tutta la filiera produttiva.

Non sono state apportate, invece, variazioni al sistema informativo finora utilizzato.

### Programma di **MONITORAGGIO**

#### Tabella ripartizione campioni

Il numero di campioni individuato per la Regione Molise è pari a **3** assegnati, come da **tab 1** allegata al presente documento, alla competente U.O.C del dipartimento di prevenzione A.S.Re.M. riportato nel sottostante prospetto

<b>Molise</b>	<b>3</b>
---------------	----------

### Programma di **SORVEGLIANZA**

#### Tabella ripartizione campioni

Il numero di campioni individuato per la Regione Molise è pari a **19 come riportati nel sottostante prospetto:**

Regione	N. campioni az. Bovine e bufaline	N. campioni aziende ovicaprini	N. campioni az non ruminanti	N. campioni Filiera	N. campioni Az. Acquacoltura	Filiera acquacoltura	Totale
<b>Molise</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>19</b>

e assegnati alla competente U.O.C del dipartimento di prevenzione A.S.Re.M. come riportato nelle Tabelle 2-3-4-5 allegate al presente documento.

Il Direttore della competente U.O.C. del dipartimento di prevenzione A.S.Re.M., al fine di rendere maggiormente efficace il programma di controllo avrà cura di campionare oltre ai mangimi finiti anche le materie prime.

In aziende zootecniche (di ruminanti bovini e bufalini, ovicaprini e di non ruminanti avicoli suini e acquacoltura)

Deve e essere data precedenza alle aziende:

- bovine di dimensioni superiori ai 100 capi (sono le aziende in cui si è concentrato il rischio di BSE);
- in cui i ruminanti sono allevati insieme a suini o avicoli, condizione che aumenta il rischio di contaminazioni crociate;
- aziende di acquacoltura che utilizzano mangimi contenenti proteine animali trasformate (PAT) oggetto di deroga ai sensi del Reg. (CE) n. 999/01 s.m.i.;
- che acquistano mangimi sfusi;
- che utilizzano mangimi ad alto tenore proteico;
- che utilizzano fertilizzanti organici contenenti proteine animali trasformate.

In particolare, qualora un'azienda agricola in cui si allevano animali produttori di alimenti, utilizzi fertilizzanti organici contenenti proteine animali trasformate, il servizio veterinario locale deve considerare tale evenienza come fattore di elevato rischio per la programmazione dei controlli ufficiali, tenendo in debita considerazione l'eventuale uso fraudolento di tali prodotti nell'alimentazione animale.

#### Negli altri segmenti della filiera produttiva

Sulla base delle attuali conoscenze epidemiologiche relative alla diffusione della BSE, delle esperienze di controllo pregresse e dei risultati analitici ottenuti si elencano di seguito le caratteristiche strutturali o produttive che dovranno essere utilizzate per definire le priorità delle attività di sorveglianza.

#### Stabilimenti di produzione di mangimi:

- impianti la cui produzione consiste, in larga misura, nella produzione di mangimi composti;
- impianti a linea unica ma che producono sia mangimi per ruminanti, sia mangimi per non ruminanti, particolarmente quando sussistano elementi indicanti parziale inefficacia dell'effettiva separazione dei processi produttivi;
- tipologie produttive maggiormente suscettibili di contaminazione (ad es. produzione di mangimi composti per non ruminanti e per l'acquacoltura contenenti proteine animali trasformate (PAT) oggetto di deroga ai sensi del Reg. (CE) n. 999/01 s.m.i.) nonché materie prime impiegate nel processo produttivo come ad esempio grassi animali, PAT in deroga o altri concentrati proteici;
- Impianti (ad es. rendering) che producono materie prime di origine animale per la produzione di mangimi per acquacoltura (ad es. emoglobina suina, PAT di volatili e di suini, farina di sangue);

- elevati volumi di importazione di mangimi o materie prime ad elevato contenuto proteico;
- potenziale inefficacia dei sistemi di autocontrollo aziendali riferita in particolare al controllo delle contaminazioni crociate (es. assenza di un laboratorio interno o di fiducia) ed alla corretta miscelazione degli ingredienti; la contaminazione crociata potrebbe rappresentare un problema anche nelle fasi di stoccaggio e di trasporto dei prodotti finiti;
- pregresse non conformità o irregolarità legate al mancato rispetto delle norme di profilassi della BSE.

Intermediari e depositi:

- presenza di grandi quantità di mangimi sfusi;
- provenienza estera dei mangimi composti distribuiti;
- stoccaggio/distribuzione di mangimi ad alto contenuto proteico.

Mezzi di trasporto:

- impiegati anche per il trasporto di proteine animali trasformate e mangimi;
- la cui non conformità sia già stata accertata in precedenza o si sospetti una non conformità.

Miscelatori fissi e mobili:

- miscelatori che producono mangimi per ruminanti e non ruminanti e mangimi ad alto contenuto proteico;
- miscelatori che servono numerose aziende agricole, tra cui aziende che allevano ruminanti;
- miscelatori la cui non conformità sia stata accertata in precedenza o si sospetti una non conformità.

## CAPITOLO 2.

### PIANO DI CONTROLLO DEGLI ADDITIVI E DEI PRINCIPI FARMACOLOGICAMENTE ATTIVI

Il piano di controllo degli additivi e dei principi farmacologicamente attivi nei mangimi per gli anni 2021 – 2023 comprende un'attività di monitoraggio di alcuni additivi nutrizionali e un'attività di sorveglianza mirata alla determinazione dei coccidiostatici e dei principi farmacologicamente attivi ammessi e non nei mangimi e nell'acqua di abbeverata per animali produttori di alimenti. Nel presente piano triennale si è deciso di eliminare la ricerca delle tetracicline nelle PAT, che non ha dato non conformità nel biennio 2018-2019, e di ampliare la rosa delle sostanze da ricercare sui mangimi per animali da reddito.

#### Programma di **MONITORAGGIO** degli additivi nutrizionali, composti di oligoelementi

Come nei Piani precedenti, viene attuato un Piano di monitoraggio sugli additivi nutrizionali con la focalizzazione dei campionamenti su categorie di produzione e su matrici specifiche in modo da avere un approccio dei campionamenti stratificato su criteri di rischio. La numerosità campionaria è modulata in modo da garantire l'identificazione tempestiva di situazioni di allarme sanitario e per ottenere stime di rischio valide in ambito nazionale.

#### Tabella ripartizione campioni

Il numero di campioni individuato per la Regione Molise in base al numero dei capi bovini (Fonte BDN al 30/06/2020) è pari a **10 come riportato e ripartito nel sottostante prospetto:**

Regione	Ferro (vitelli)	Manganese (Avicoli)	Rame			Selenio (Bovini)	Zinco		Cobalto	
			Avicoli	Ovicapri	Suini		Avicoli	Suini	Bovini	
<b>MOLISE</b>	1	1	2	1	0	1	2	1	1	<b>10</b>

assegnati alla competente U.O.C. del dipartimento di prevenzione A.S.Re.M. riportato nella **Tabella 6** allegata al presente documento. All'uopo si raccomanda di eseguire la scelta delle aziende o impianti **in cui effettuare il**



**campionamento in modo assolutamente casuale.**

**Programma di SORVEGLIANZA.**

Il presente programma definisce un piano di controlli sull'utilizzo di coccidiostatici e di principi farmacologicamente attivi nel settore dell'alimentazione zootecnica.

I campionamenti inseriti nel presente programma, sono mirati a:

1. accertare la corrispondenza della quantità di additivi e principi farmacologicamente attivi dichiarati in etichetta e quelli riscontrati all'analisi (verifica del titolo); Si sottolinea che dal 28 gennaio 2022 i limiti di tolleranza relativi ai principi attivi farmacologici sono quelli previsti nell'allegato III del regolamento (UE) 4/2019.
2. rilevare in allevamento la presenza di principi farmacologicamente attivi e additivi non ammessi nei mangimi o nell'acqua di abbeverata;
3. rilevare in allevamento la presenza di principi farmacologicamente attivi e additivi non dichiarati ed eventuali utilizzi fraudolenti e impropri nei mangimi o nell'acqua di abbeverata;
4. mettere in evidenza fenomeni di contaminazione crociata da principi farmacologicamente attivi e coccidiostatici in mangimi non target.

**Di seguito si riporta un prospetto riepilogativo dei campionamenti previsti dal presente programma per le 4 diverse finalità:**

<b>FINALITÀ 1</b>	<b>LUOGO DI CAMPIONAMENTO</b>	<b>MATRICE DA CAMPIONARE</b>	<b>ANALISI RICHIESTA</b>	<b>NON CONFORMITÀ</b>
<b>Verifica del titolo</b>	Tutti gli OSM	Mangime che riporta in etichettatura la presenza di sostanze farmacologicamente attive e/o coccidiostatici	La sostanza (coccidiostatico o principio attivo farmacologico) dichiarata in etichettatura  (non è prevista la ricerca simultanea delle altre sostanze appartenenti alla stessa classe)	Superamento delle tolleranze previste dal reg.(CE) 767/09 allegato IV per i coccidiostatici  Superamento delle tolleranze previste dall'art.14, comma 4 del DM 16/11/93 per i farmaci veterinari  Dal 28 gennaio 2022 superamento dei limiti stabiliti per le sostanze in allegato IV del Reg (UE) 4/19
<b>FINALITÀ 2</b>	<b>LUOGO DI CAMPIONAMENTO</b>	<b>MATRICE DA CAMPIONARE</b>	<b>ANALISI RICHIESTA</b>	<b>NON CONFORMITÀ</b>
<b>Verifica dell'utilizzo di sostanze vietate</b>	Allevamento, (compreso ove necessario il prelievo in mangiatoia).	Mangime o acqua di abbeverata	Sostanza/classe di sostanze vietate (ove la sostanza scelta fa parte di una classe/famiglia, richiedere la ricerca della classe/famiglia)	Presenza analitica
<b>FINALITÀ 3</b>	<b>LUOGO DI CAMPIONAMENTO</b>	<b>MATRICE DA CAMPIONARE</b>	<b>ANALISI RICHIESTA</b>	<b>NON CONFORMITÀ</b>
<b>Verifica dell'utilizzo non dichiarato, non prescritto o fraudolento</b>	Allevamento, (compreso ove necessario il prelievo in mangiatoia).	Mangime o acqua di abbeverata	Sostanze non autorizzate per la specie o categoria Principi farmacologicamente attivi non prescritti dal veterinario Sostanze per le quali	Presenza analitica

			siano in corso i tempi di sospensione Sostanze che possono essere state usate fraudolentemente in base all'analisi dei rischi (ove la sostanza scelta fa parte di una classe/famiglia, richiedere la ricerca della classe/famiglia)	
<b>FINALITÀ 4</b>	<b>LUOGO DI CAMPIONAMENTO</b>	<b>MATRICE DA CAMPIONARE</b>	<b>ANALISI RICHIESTA</b>	<b>NON CONFORMITÀ</b>
<b>Verifica del carry over/contaminazione crociata</b>	OSM (allevamenti e mangimifici) che producono mangimi medicati/con ciocciostatici Distributori Trasportatori	Mangimi non target/mangimi destinati a specie non target	<b>Stesse sostanze in finalità 1</b> , ma non dichiarate in etichettatura. <b>Produttori:</b> classi di sostanze utilizzate dall'OSM (privilegiare quelle utilizzate nelle produzioni precedenti) <b>Trasportatori:</b> classi di sostanze contenute nei mangimi trasportati precedentemente <b>Distributori o in mancanza di dati:</b> Classi di sostanze frequentemente utilizzate in Italia Classi di sostanze che hanno dato NC nel triennio precedente	Superamento dei valori stabiliti da: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Direttiva 2002/32 per gli additivi</li> <li>• 1ppm penicilline</li> <li>• 0,5 ppm altre sostanze farmacologicamente attive</li> </ul> Dal 28 gennaio 2022 superamento dei limiti delle sostanze farmacologicamente attive stabiliti ai sensi del Reg (UE) 4/19

#### Ripartizione dei campioni di Sorveglianza

Il numero di campioni individuato per la Regione Molise, a seguito delle determinazioni Ministeriali di cui sopra, è pari a **35 come riportato e ripartito nei sottostanti prospetti** assegnati alla competente U.O.C. del dipartimento di prevenzione A.S.Re.M. come da pianificazione riportata nelle **Tabelle 7, 8,9,10,e 11** allegate al presente documento.

REGIONE	TOTALE	FINALITÀ 1	FINALITÀ 2	FINALITÀ 3	FINALITÀ 4
Molise	<b>35</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>8</b>

#### Di seguito si riporta il prospetto riepilogativo delle sostanze da ricercare per finalità

FINALITÀ 1 TITOLO		FINALITÀ 2 SOSTANZE VIETATE	FINALITÀ 3 USO FRAUDOLENTO	FINALITÀ 4 CARRY OVER	
MATRICE MANGIME		MATRICE ACQUA/MANGIME	MATRICE ACQUA/MANGIME	MATRICE MANGIME	
ANTIBIOTICI POLIPEPTIDICI	Colistina	Avilamicina	Amprolium	ANTIBIOTICI POLIPEPTIDICI	Colistina
	Zincobacitracina	BETA-AGONISTI	ANTIBIOTICI POLIPEPTIDICI		Zincobacitracina
AVERMECTINE/MIBELMICINE	Ivermectina	CHINOSSALINE	AVERMECTINE/MILBEMICINE	AVERMECTINE/MIBELMICINE	Ivermectina

CHINOLONI	Flumequina	Cloramfenicolo	CHINOLONICI	CHINOLONI	Flumequina
COCCIDIOSTATICI NON IONOFORI	Decochinato	CORTISONICI	COCCIDIOSTATICI NON IONOFORI	COCCIDIOSTATICI NON IONOFORI	Decochinato
	Alofuginone	Flavofosfolipol	COCCIDIOSTATICI IONOFORI		Alofuginone
	Nicarbazina	Metilcloropindolo	DIAMINOPIRIDINE		Nicarbazina
	Robenidina	NITROFURANI	FANS		Robenidina
	Diclazuril	NITROIMIDAZOLI	FENICOLI		Diclazuril
COCCIDIOSTATICI IONOFORI	Lasalocid	Virginiamicina	LINCOSAMIDI	COCCIDIOSTATICI IONOFORI	Lasalocid
	Monesin		MACROLIDI		Monesin
	Narasin		PENICILLINE		Narasin
	Salinomicina		PLEUROMUTILINE		Salinomicina
	Semduramicina		SULFAMIDICI		Semduramicina
	Maduramicina		TETRACICLINE		Maduramicina
DIAMINOPIRIMIDINE	Trimetoprim			DIAMINOPIRIMIDINE	Trimetoprim
FANS	Ac.Acetilsalicilico			FENICOLI	Florfenicolo
	Paracetamolo				Tiamfenicolo
FENICOLI	Florfenicolo			LINCOSAMIDI	Lincomicina
	Tiamfenicolo			MACROLIDI	Eritromicina
LINCOSAMIDI	Lincomicina				Spiramicina
MACROLIDI	Eritromicina				Tilmicosina
	Spiramicina				Tilosina
	Tilmicosina			PENICILLINE	Ampicillina
	Tilosina				Amoxicillina
PENICILLINE	Ampicillina				Fenossimetilpenicil lina/Penicillina V
	Amoxicillina			PLEUROMUTILINE	Tiamulina
PLEUROMUTILINE	Tiamulina				Valnemulina
	Valnemulina			SULFAMIDICI	Sulfachinossalina
SULFAMIDICI	Sulfachinossalina				Sulfadiazina
	Sulfadiazina				Sulfadimetossina
	Sulfadimetossina				Sulfamerazina
	Sulfamerazina				Sulfametazina
	Sulfametazina				Sulfatiazolo
	Sulfatiazolo			TETRACICLINE	Clortetraciclina
TETRACICLINE	Clortetraciclina				Doxiciclina
	Doxiciclina				Ossitetraciclina
	Ossitetraciclina				

### CAPITOLO 3.

#### PIANO DI CONTROLLO SULLA PRESENZA DI DIOSSINE, PCB DIOSSINA-SIMILI, PCB NON DIOSSINA SIMILI

Con il termine diossine si indica un gruppo di sostanze costituito da 75 congeneri della policlorodibenzo-p-diossina (PCDD) e da 135 congeneri del policlorodibenzofurano (PCDF), di cui 17 particolarmente rilevanti sul piano tossicologico, in quanto particolarmente stabili alla degradazione chimica e microbiologica e, pertanto, persistenti nell'ambiente.

I PCB sono un ulteriore gruppo di sostanze che comprende 209 congeneri. In base alle loro proprietà tossicologiche affini o memo alle diossine, i PCB si distinguono in PCB diossina-simili (DL-PCB), che presentano proprietà tossicologiche analoghe a quelle delle diossine, e PCB non diossina-simili (NDL-PCB) che presentano un profilo tossicologico diverso.

I PCDD/F e i DL-PCB hanno differenti livelli di tossicità e pertanto, per poter sommare la tossicità dei diversi

congeneri, è stato introdotto il concetto di fattore di tossicità equivalente (TEF).

I risultati analitici relativi ai 17 congeneri dei PCDD/F e ai 12 congeneri dei DL-PCB sono espressi nei termini di una unità quantificabile: concentrazione di tossicità equivalente di 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-diossina (TEQ).

I fattori di tossicità attualmente utilizzati sono stati stabiliti dalla World Health Organization nel 2005 (WHO-TEF 2005) e sono stati introdotti con il Regolamento UE n. 277/2012 di modifica degli allegati I e II della direttiva 2002/32/CE.

Per quanto riguarda, invece, i NDL-PCB sono presi in considerazione i sei congeneri "indicatori": PCB-28, PCB-52, PCB-101, PCB-138, PCB-153 e PCB-180 che rappresentano il 50% del totale dei NDL-PCB negli alimenti.

Dal punto di vista normativo, i Regolamenti (UE) n. 574/2011 e n. 277/2012 hanno apportato modifiche alla sopra citata direttiva 2002/32/CE; in particolare, con il Regolamento UE n. 277/2012 sono stati definiti i livelli massimi per le diossine e la somma diossine/DL-PCB, come pure i livelli di azione per le diossine e DL-PCB in funzione dei TEF 2005 e sono stati introdotti livelli massimi per NDL-PCB.

### Programma di **MONITORAGGIO**

L'obiettivo del piano di monitoraggio consiste nella verifica, in generale, della conformità per diverse tipologie di mangimi, al fine di evidenziare specifici fattori di rischio e quindi adottare appositi programmi di sorveglianza di mangimi e/o OSM.

#### Ripartizione **CAMPIONI**

Il numero di campioni individuato per la Regione Molise è pari a **3 come da prospetto sotto riportato** [di cui n. 1 campione da prelevare in mangime composto- petfood, e n. 2 campioni in materie di origine vegetali (1 cereali e 1 altre materie pri vegetali)], come riportato nel sottostante prospetto e assegnati secondo la **Tabella 12** allegata al presente documento.

regione	Mangime composto					Materie prime di O.A.			Materie prime di O.V.				Altro			totale
	Altri*	Bovini	Avicoli	Pesci	Suini	Farina di pesce	Grassi animali **	Olio di pesce	Cereali	Foraggi	Semi oleosi semi leguminose	Altre materie prime	Mangimi minerali	Additivi	Mangimi minerali	
Molise	1								1			1				3

\* Coniglio, Equini e petfood. \*\*Compreso latte in polvere e ovo-prodotti.

### Programma di **SORVEGLIANZA**

Il controllo della presenza di PCDD/F, DL-PCB e NDL-PCB assume carattere prioritario nei prodotti/sottoprodotti utilizzati come materie prime nella produzione di mangimi, rivolgendo un'attenzione particolare al potenziale pericolo di contaminazione degli stessi durante determinate fasi del processo produttivo.

#### Ripartizione **CAMPIONI**

Il numero di campioni individuato per la Regione Molise è pari a **2 come da prospetto sotto riportato** [da prelevare sul foraggio], assegnati alla competente U.O.C del dipartimento di prevenzione A.S.Re.M. con la **Tabella 13** allegata al presente documento.

Regione	Olio/Farina di pesce	Oli di origine Vegetali e loro sottoprodotti	Materie prime di origine vegetale	Foraggi	Additivi	Grassi animali	Totale
Molise				2			2

Per i foraggi (fieni, insilati, "unifeed") si raccomanda di effettuare i prelievi in prossimità di potenziali fonti di emissione (acciaierie, inceneritori di rifiuti, cementifici, industrie di lavorazione dei metalli)

**I campioni per ricerca di PCDD/F, DL-PCB e NDL-PCB sono affidati all'I.Z.S. Abruzzo e Molise.**

## CAPITOLO 4.

### PIANO DI CONTROLLO DELLA CONTAMINAZIONE DA MICOTOSSINE E TOSSINE VEGETALI

Le acquisizioni scientifiche nel campo delle micotossine negli alimenti zootecnici hanno contribuito ad aumentare il livello di attenzione degli operatori della filiera agro-alimentare e zootecnica nel controllo dei livelli indesiderabili

di micotossine nei prodotti destinati all'alimentazione animale.

Pertanto, i controlli su aflatossine, ocratossina deossinivalenolo e fumonisine devono necessariamente essere condotti in proporzioni quantitativamente più sensibili rispetto ad altre micotossine.

Sulla base di considerazioni legate alla valutazione del rischio ed alle non conformità riscontrate, le materie prime (mangimi semplici) costituiscono un fattore di rischio senz'altro più critico rispetto ai mangimi complementari e completi.

Infine, tra i mangimi semplici, il mais, le arachidi ed i semi di cotone sono da ritenersi le matrici sulle quali esercitare il maggiore controllo quali/quantitativo; in esse, infatti, il rischio derivante dalla presenza di aflatossine, fumonisine, deossinivalenolo ed ocratossina è significativamente più alto rispetto agli altri mangimi.

### **Programma di MONITORAGGIO**

Nel piano di Monitoraggio si dovranno effettuare controlli casuali nelle aziende produttrici di materie prime e mangimi destinati agli animali da latte per monitorare condizioni di allarme derivanti da esposizione degli animali a concentrazioni di micotossine quali aflatossine, ocratossina A, zearalenone, deossinivalenolo, fumonisine T-2 ed HT-2 corrispondenti a livelli tali da costituire fonti di rischio per gli animali stessi e per l'uomo nel caso di trasferimento delle tossine agli alimenti derivati di origine animale.

#### **Tabella ripartizione campioni**

Il numero di campioni individuato per la Regione Molise è pari a **38 come riportato nel sottostante prospetto:**

Regione	Mangimi (1)(2) per animali da reddito	Mangimi secchi per animali da compagnia (3)	Totale
<b>Molise</b>	35	3	38

#### **matrici da prelevare:**

- (1) materie prime , preferibilmente destinate alle lattifere;
- (2) Avena, grano e mangimi che li contengono;
- (3) mangimi secchi per animali da compagnia (cane e gatto) per la ricerca di aflatossine B1 e Ocratossina A,

assegnati alla competente U.O.C- del dipartimento di prevenzione A.S.Re.M. come da **Tabelle 14-15-16** allegate al presente documento.

### **Programma di SORVEGLIANZA**

Il piano di sorveglianza rappresenta una verifica, lungo tutta la catena agro- alimentare e zootecnica, della conformità ai limiti massimi stabiliti dalle normative cogenti.

Data la diretta correlazione tra clima e contaminazione da micotossine e la diversa natura delle micotossine (tossine da campo e tossine da stoccaggio), i campionamenti dovranno essere effettuati in modo diversificato a seconda della micotossina da ricercare.

Le aflatossine e le ocratossine dovranno quindi essere ricercate nei centri di stoccaggio o negli allevamenti con riserve di mangime o materia prima stoccata.

#### **Ripartizione campioni**

Il numero di campioni individuato per la regione Molise è pari a **5 come riportato nel sottostante prospetto** assegnati alla competente U.O.C del dipartimento di prevenzione A.S.Re.M. giusta **Tabella 17** allegata al presente documento.

Regione	Mangimi /materie prime
<b>MOLISE</b>	5

La selezione delle strutture da campionare dovrà essere eseguita secondo i criteri riportati nel piano nazionale.

## **CAPITOLO 5.**

### **PIANO DI CONTROLLO DELLA PRESENZA DI CONTAMINANTI INORGANICI, COMPOSTI AZOTATI, PESTICIDI, RESIDUI DI CONFEZIONAMENTO, IMPURITA' BOTANICHE E RADIONUCLIDI**

I pericoli potenziali per gli alimenti di origine animale possono derivare dalle varie fasi del processo produttivo o da rischi inerenti le materie prime o i sottoprodotti inseriti nel ciclo di lavorazione dei mangimi.

Le sostanze chimiche indesiderabili presenti nei materiali utilizzati per la fabbricazione di mangimi possono essere presenti allo stato naturale, per contaminazione, o per utilizzo di materiali che non entrano nel ciclo di produzione vero e proprio ma che sono utilizzati per il processo, contaminando le produzioni finali.

Tra le sostanze che possono contaminare i mangimi sono incluse quelle riportate nella Direttiva 2002/32 sulle sostanze indesiderabili ed, ovviamente, altre per le quali l'unico riferimento normativo è quanto riportato all'allegato I del Regolamento n. 767/2009.

Contestualmente è necessario evidenziare che comunque qualunque prodotto utilizzato nell'alimentazione animale deve conformarsi al principio enunciato nella medesima direttiva, ossia "essere di qualità sana, leale e mercantile" (possono contaminare i mangimi i pesticidi, i metalli pesanti ed altri contaminanti ambientali, come le sostanze chimiche utilizzate per la pulitura degli impianti, lubrificanti, oli minerali, ecc.).

Per quanto riguarda i residui di imballaggio e le impurità botaniche il C.Re.A.A. ha validato ed accreditato la metodica per la determinazione e quantificazione dei due indesiderabili in questione.

### Programma di MONITORAGGIO

Nel presente Piano, come evidenziato in premessa, è stato disposto la migrazione dell'attività di ricerca di radionuclidi dall'attività di sorveglianza all'attività di monitoraggio oltre agli specifici programmi di controllo:

- per la ricerca di **residui di Packaging** onde evitare la presenza di materiale di confezionamento nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali, secondo le indicazioni riportate nel PNAA .
- Per la ricerca delle impurità botaniche di cui Direttiva 2002/32 secondo le indicazioni riportate nel PNAA .
- Per la ricerca dei pesticidi di cui al Reg. (CE) n. 396/2005 e successive modifiche, secondo le indicazioni riportate nel PNAA .
- Per la ricerca di radionuclidi, secondo le indicazioni riportate nel PNAA.

### Ripartizioni dei campioni

Il numero di campioni per MONITORAGGIO individuato per la regione Molise è pari a **9 come riportato nel sottostante prospetto:**

Regione	Packaging	Impurità botaniche	Pesticidi organofosforati e piretroidi	Fluoro	Radionuclidi	Totale
Molise	1	1	1	0	6	9

assegnati alla competente U.O.C del dipartimento di prevenzione A.S.Re.M. come da **Tabella 18** allegata al presente documento.

Il Direttore della competente U.O.C. del dipartimento di prevenzione A.S.Re.M. avrà cura di scegliere **le aziende o impianti in cui effettuare il campionamento in modo assolutamente casuale.**

### Programma di SORVEGLIANZA

#### ripartizione campioni

Il numero di campioni individuato per la regione Molise è pari a **12** come riportato nel sottostante prospetto

Regione	Arsenico		Cadmio			Melamina	Mercurio		Nitriti	Pesticidi Clorurati			Piombo		GT H	Totale
	Suini	Avicoli	Acqua coltura	Ruminanti	Equini	Animali Compagnia	Acqua coltura	Suini	Bovini latte o misto	Acqua coltura	Ovaioli	Bovini da latte	Ovaioli	ruminanti		
Molise	0	2	1	1	1	1	0	0	0	1	2	0	2	1	0	12

assegnati alla competente U.O.C. del dipartimento di prevenzione A.S.Re.M. giusta **Tabella 18 BIS** allegata al presente documento.

**CAPITOLO 6.****PIANO DI CONTROLLO DELLA CONTAMINAZIONE MICROBICA DA *SALMONELLA* SPP.**

Il presente programma ha il duplice scopo di consentire la valutazione della contaminazione microbica da *Salmonella* spp. nei mangimi composti per pollame, suini, bovini, ovicapri, pesci e conigli e nelle materie prime per mangimi di origine vegetale e animale maggiormente utilizzate nell'alimentazione animale.

**Programma di MONITORAGGIO**

La necessità di mettere in atto un campionamento mirato al monitoraggio rientra nell'ambito di un più ampio programma che coinvolge tutti i Paesi dell'Unione Europea in ottemperanza alla Direttiva 2003/99/CE.

**Tabella ripartizione campioni**

Il numero di campioni individuato per la Regione Molise è pari a **16** vedi prospetto sottostante *[di cui n.6 campioni da prelevare tra le materie prime di origine vegetale, n. 4 campioni da prelevare tra le materie prime di origine animale e n. 6 campioni da prelevare tra i mangimi composti]*,

**monitoraggio**

Regioni	numero di campioni
<b>MOLISE</b>	<b>16</b>

assegnati alla competente U.O.C. del dipartimento di prevenzione A.S.Re.M. come riportato nella **Tabella 19** allegata al presente documento.

**Programma di SORVEGLIANZA**

Il programma di sorveglianza prevede l'effettuazione di un campionamento basato su criteri di rischio e l'applicazione di misure di controllo in caso di positività, finalizzati a ridurre la prevalenza dei sierotipi rilevanti di *Salmonella* spp. in diverse categorie produttive e, sulla base dei risultati dell'applicazione del PNAA nei precedenti anni. Di conseguenza, sulla base dei criteri di rischio si identificano quali oggetto di campionamento nell'ambito del programma di sorveglianza i mangimi composti destinati a pollame e suini e le materie prime quali i semi di soia e derivati.

**Ripartizione campioni**

Il numero di campioni individuato per la Regione Molise è pari a **4 come da prospetto** *[di cui n. 1 campione da prelevare nei mangimi contenenti semi di soia e loro derivati, n. 2 campioni da prelevare nei mangimi composti per pollame e n. 1 campione da prelevare nei mangimi composti per suini]*,

**SORVEGLIANZA animali produttori di alimenti**

Regione	numero di campioni per semi di soia e derivati	numero di campioni mangimi composti per pollame	numero di campioni mangime composti per suini	Totale
<b>Molise</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4</b>

assegnati alla competente U.O.C. del dipartimento di prevenzione A.S.Re.M. come riportato nella **Tabella 20** allegata al presente documento.

Il presente **programma di sorveglianza di controllo** si è reso necessario estenderlo anche **agli animali da compagnia** al fine di garantire la tutela degli stessi, prendendo in considerazione anche la condizione di convivenza con l'uomo, che può causare un aumento del rischio per la salute pubblica derivante da contaminazioni da *Salmonella* spp.

La numerosità campionaria prevista per la Regione Molise è **pari 4 come da prospetto di cui n. 3 campioni da prelevare alle sedi di distribuzione e n 1 alle sedi di produzione.**

**SORVEGLIANZA animali da compagnia**

Regione	numero di campioni per sedi di distribuzione	numero di campioni per sedi di produzione	Totale
<b>Molise</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>

Assegnati alla competente U.O.C. del dipartimento di prevenzione A.S.Re.M. come riportato nella **Tabella 20 BIS** allegata al presente documento.

## CAPITOLO 7.

### PIANO DI CONTROLLO SULLA PRESENZA DI ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI

La normativa di riferimento in materia di Organismi Geneticamente Modificati (OGM) è rappresentata principalmente dai due Regolamenti (CE) n. 1829/2003 e 1830/2003, in applicazione dal 18 aprile 2004.

Il primo, introducendo nuove regole per i mangimi e per gli alimenti GM, definisce fra l'altro la procedura di autorizzazione per l'immissione in commercio di un OGM destinato all'alimentazione animale o di un mangime che contiene, è costituito o prodotto da OGM, stabilisce i requisiti specifici in materia di etichettatura e fissa le soglie di tolleranza alla presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di OGM.

Il Regolamento (CE) n. 1830/2003 prescrive nuove regole in materia di tracciabilità e stabilisce ulteriori prescrizioni di etichettatura dei mangimi GM, da rispettare in tutte le fasi della loro immissione in commercio.

A partire dal 2004, pertanto, i mangimi GM possono essere immessi sul mercato solo previo rilascio di un'autorizzazione da parte della Commissione Europea, secondo la procedura stabilita dal Regolamento (CE) n. 1829/2003. I mangimi così autorizzati devono rispettare le condizioni e le eventuali restrizioni riportate dell'autorizzazione.

Il Regolamento (CE) n. 1829/2003 stabilisce inoltre che tutti i mangimi GM debbano riportare in etichetta la dicitura relativa alla presenza di OGM. Tale obbligo non si applica tuttavia ai mangimi che contengono OGM autorizzati in proporzione non superiore allo 0.9% per mangime o per ciascun mangime di cui sono composti, purché tale presenza sia accidentale o tecnicamente inevitabile (cifr. Regolamento (CE) n. 1829/2003 articolo 24, comma 2).

Infine i mangimi GM devono rispettare anche le prescrizioni stabilite in materia di tracciabilità. Tali prescrizioni sono state fissate in modo specifico per questo settore dal Regolamento (CE) n. 1830/2003, che definisce la tracciabilità come la capacità di rintracciare OGM e prodotti ottenuti da OGM in tutte le fasi dell'immissione in commercio attraverso la catena di produzione e di distribuzione.

Per garantire la tracciabilità gli operatori che trattano prodotti contenenti, costituiti o ottenuti da OGM hanno l'obbligo di fornire al successivo operatore della filiera, in tutte le fasi di produzione e distribuzione, una specifica informazione in merito.

A tal riguardo occorre fare una distinzione:

- per i prodotti ottenuti da OGM, tale informazione deve contenere indicazione di ciascuna delle materie prime o degli additivi del mangime ottenuti da OGM (cifr. Regolamento (CE) n. 1830/2003, articolo 5 comma 1);
- per i prodotti contenenti OGM o da essi costituiti (cifr. Regolamento (CE) n. 1830/2003, articolo 4 comma 1) deve essere fornita inoltre indicazione degli identificatori unici assegnati a detti OGM in base al Regolamento (CE) n. 65/2004; quest'ultimo regolamento stabilisce un sistema per la determinazione e l'assegnazione di "identificatori unici" da attribuire a ciascuno degli OGM autorizzati nell'Unione Europea.

Tali informazioni devono essere fornite per iscritto e devono essere conservate per un periodo di cinque anni a decorrere dalla transazione effettuata.

Il Regolamento (CE) n. 834/2007 del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, in applicazione dal 1 gennaio 2009, abroga il Regolamento (CEE) n. 2092/91. Per le produzioni biologiche, vige il divieto di impiego di OGM e/o prodotti derivati da OGM, con una soglia di tolleranza pari allo 0,9% per mangime o per ciascun mangime di cui i prodotti sono composti, purché tale presenza sia accidentale o tecnicamente inevitabile.

Il Regolamento (CE) n. 619/2011 del 24 giugno 2011 definisce i metodi di campionamento e di analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per animali riguardo alla presenza di materiale geneticamente modificato per il quale sia in corso una procedura di autorizzazione o la cui autorizzazione sia scaduta. Per tali prodotti il provvedimento definisce le procedure di campionamento ed analisi, fissa allo 0,1% il limite minimo di rendimento richiesto (LMRR), cioè la quantità o concentrazione minima dell'analita in un campione che possa essere rilevata e confermata in modo certo da un laboratorio ufficiale, e stabilisce i provvedimenti da prendere in caso di rilevazione di tali prodotti GM.

I riscontri ottenuti dallo scorso triennio hanno tuttavia suggerito l'adozione di alcune migliorie che sono state apportate con il presente Piano.

#### **Programma di MONITORAGGIO**

Il piano di monitoraggio prevede il prelievo di un numero di campioni atto a svelare almeno n. 1 campione positivo per livelli di prevalenza reale superiori ad un valore prefissato annualmente. Tale valore è assimilabile ad una soglia di allarme valida allo stesso modo per tutte le regioni/P.A., nel caso del campionamento per OGM autorizzati, o valida a livello nazionale per quanto attiene alla ricerca di OGM non autorizzati.

I campionamenti effettuati su tutta la filiera di produzione e distribuzione è orientata alla ricerca sia degli OGM autorizzati sia di quelli non autorizzati nell'UE e andranno svolti presso gli impianti di produzione degli alimenti zootecnici, i distributori di mangimi, gli allevamenti, compresi quelli che producono con il metodo biologico ai



sensi del Regolamento (CE) n. 834/2007.

Qualora il campionamento sia effettuato presso impianti di produzione che producono esclusivamente o per una quota parte, mangimi che non contengono OGM e pertanto, privi dell'indicazione della presenza di OGM in etichetta, è previsto l'uso sistematico della check list censimento produttori NON OGM (Allegato 4 bis).

#### ripartizione campioni

Il numero di campioni individuato per la Regione Molise è pari a **23 come da prospetto** [di cui n. 15 campioni per la ricerca di OGM autorizzati e n. 8 campioni per la ricerca di OGM non autorizzati], da effettuare nel solo circuito convenzionale,

#### MONITORAGGIO

Circuito convenzionale + biologico			
Regione	Ricerca OGM autorizzati	Ricerca OGM NON autorizzati	Totale
Molise	15	8	<b>23</b>

assegnati alla competente competente U.O.C. del dipartimento di prevenzione A.S.Re.M. come riportato nella **Tabella 21** allegata al presente documento.

#### Programma di SORVEGLIANZA

In ambito di sorveglianza della filiera si prevede il prelievo dei campioni esclusivamente presso gli stabilimenti di produzione dei mangimi zootecnici e, per detti campionamenti, dovrà essere usata sistematicamente la check list censimento produttori NON OGM di cui all'allegato 4 bis.

#### Tabella ripartizione campioni

Il numero di campioni individuato per la Regione Molise è pari a **1**

#### sorveglianza

Regione.	Ricerca OGM autorizzati Circuito convenzionale + biologico
Molise	<b>1</b>

assegnato alla competente U.O.C. del dipartimento di prevenzione A.S.Re.M. come riportato nella **Tabella 22** allegata al presente documento.

Il Direttore della competente U.O.C. del dipartimento di prevenzione A.S.Re.M. provvederà a selezionare le strutture da campionare in relazione ai seguenti fattori di rischio:

STRUTTURA	CRITERI DI SCELTA – FATTORI DI RISCHIO
IMPIANTI DI PRODUZIONE DI MANGIMI	→ Pregresse non conformità o irregolarità → Mangimifici che utilizzano soia o mais o loro derivati → Rischio di contaminazione crociata derivante da operazioni interne (quali la destinazione dei silos, il controllo della separazione effettiva delle linee di produzione)
DISTRIBUTORI	Vendita di mangimi biologici ai sensi del Regolamento CEE 1804/99 e successive modifiche ed integrazioni sfusi insieme a mangimi convenzionali sfusi

**N.B.: Al verbale di campionamento (allegato 1 o allegato 1 a) deve essere sempre allegata l'etichetta o il documento commerciale del mangime, pena il respingimento del campione da parte del laboratorio accettante.**

#### ELENCO ALLEGATI:

<b>TABELLA 1</b>	Piano Campionamento <b>BSE/Monitoraggio</b> nelle aziende bovine da latte
<b>TABELLA 2</b>	Piano Campionamento <b>BSE/Sorveglianza</b> nelle aziende zootecniche di allevamento - Agnone
<b>TABELLA 3</b>	Piano Campionamento <b>BSE/ Sorveglianza</b> nelle aziende zootecniche di allevamento - Isernia
<b>TABELLA 4</b>	Piano Campionamento <b>BSE/Sorveglianza</b> nelle aziende zootecniche di allevamento -

	Campobasso
<b>TABELLA 5</b>	Piano Campionamento <b>BSE/ Sorveglianza</b> nelle aziende zootecniche di allevamento - Termoli
<b>TABELLA 6</b>	Piano Campionamento <b>Additivi e Principi Farmacologicamente Attivi/Monitoraggio</b> (tutti gli ambiti)
<b>TABELLA 7</b>	Piano Campionamento <b>Additivi e Principi Farmacologicamente Attivi/Sorveglianza</b> - Agnone
<b>TABELLA 8</b>	Piano Campionamento <b>Additivi e Principi Farmacologicamente Attivi/Sorveglianza</b> - Isernia
<b>TABELLA 9</b>	Piano Campionamento <b>Additivi e Principi Farmacologicamente Attivi/Sorveglianza</b> - Campobasso
<b>TABELLA 10</b>	Piano Campionamento <b>Additivi e Principi Farmacologicamente Attivi/Sorveglianza</b> - Termoli
<b>TABELLA 11</b>	Piano Campionamento <b>Additivi e Principi Farmacologicamente Attivi/Sorveglianza</b> / Contaminazione crociata- tutti gli ambiti)
<b>TABELLA 12</b>	Piano Campionamento <b>Diossine/DI-PCB e Ndl-PCB/Monitoraggio</b> - . tutti gli ambiti
<b>TABELLA 13</b>	Piano Campionamento <b>Diossine/DI-PCB e Ndl-PCB/Sorveglianza</b> tutti gli ambiti
<b>TABELLA 14</b>	Piano Campionamento <b>Micotossine/Monitoraggio</b> animali da reddito Agnone Isernia
<b>TABELLA 15</b>	Piano Campionamento <b>Micotossine/Monitoraggio</b> animali da reddito - Campobasso - Termoli
<b>TABELLA 16</b>	Piano Campionamento <b>Micotossine/Monitoraggio</b> animali da compagnia
<b>TABELLA 17</b>	Piano Campionamento <b>Micotossine/Sorveglianza</b> animali da reddito tutti gli ambiti
<b>TABELLA 18</b>	Piano Campionamento <b>Contaminanti Inorganici - Composti Azotati, Pesticidi, Residui di Confezionamento, Impurità Botaniche e Radionuclidi/monitoraggio</b> (tutti gli ambiti)
<b>TABELLA 18 BIS</b>	Piano Campionamento <b>Contaminanti Inorganici - Composti Azotati, Pesticidi, Residui di Confezionamento e Impurità Botaniche/sorveglianza</b> (tutti gli ambiti)
<b>TABELLA 19</b>	Piano Campionamento <b>Salmonelle/Monitoraggio</b> (tutti gli ambiti)
<b>TABELLA 20/20 BIS</b>	Piano Campionamento <b>Salmonelle/Sorveglianza</b> (tutti gli ambiti)
<b>TABELLA 21</b>	Piano Campionamento <b>OGM/Monitoraggio</b> (tutti gli ambiti)
<b>TABELLA 22</b>	Piano Campionamento <b>OGM/Sorveglianza</b> - Campobasso

**PIANO REGIONALE DI CONTROLLO UFFICIALE SULL'ALIMENTAZIONE ANIMALE ANNO 2021**  
**PIANO CAMPIONAMENTO BSE / MONITORAGGIO**

**AZIENDE BOVINE DA LATTE O LINEA VACCA-VITELLO**

**A.S.Re.M. - sede operativa di Termoli**

MATRICE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese	campioni	mese
mangime	BSE	1	1	aprile		

**A.S.Re.M. - sede operativa di Campobasso**

MATRICE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese	campioni	mese
mangime	BSE	1	1	aprile		

**A.S.Re.M. - sede operativa di Isernia**

MATRICE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese	campioni	mese
mangime	BSE	1	1	aprile		

**PIANO REGIONALE DI CONTROLLO UFFICIALE SULL'ALIMENTAZIONE ANIMALE ANNO 2021**  
**PIANO CAMPIONAMENTO BSE / SORVEGLIANZA**

**AZIENDE ZOOTECNICHE DI ALLEVAMENTO**

**A.S.Re.M. - sede operativa di Agnone**

**AZIENDE OVICAPRINI**

MATRICE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese
mangime	BSE	1	1	giugno

**AZIENDE DI NON RUMINANTI**

MATRICE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese
mangime	BSE	1	1	luglio

**PIANO REGIONALE DI CONTROLLO UFFICIALE SULL'ALIMENTAZIONE ANIMALE ANNO 2021**  
**PIANO CAMPIONAMENTO BSE / SORVEGLIANZA**

**AZIENDE ZOOTECNICHE DI ALLEVAMENTO**

**A.S.Re.M. - sede operativa di Isernia**

**AZIENDE BOVINI-BUF**

MATRICE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese
mangime	BSE	1	1	marzo

**AZIENDE DI NON RUMINANTI**

MATRICE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese	campioni	mese
mangime	BSE	2	1	giugno	1	luglio

**RESTO DELLA FILIERA (AZ. ZOOTECNICHE ESCLUSE)**

MATRICE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese
mangime	BSE	1	1	maggio

**PIANO REGIONALE DI CONTROLLO UFFICIALE SULL'ALIMENTAZIONE ANIMALE ANNO 2021**  
**PIANO CAMPIONAMENTO BSE / SORVEGLIANZA**

**AZIENDE ZOOTECNICHE DI ALLEVAMENTO**

**A.S.Re.M. - sede operativa di Campobasso**

**AZIENDE BOVINI-BUF**

MATRICE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese
mangime	BSE	1	1	marzo

**AZIENDE OVICAPRINI**

MATRICE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese
mangime	BSE	1	1	aprile

**AZIENDE DI NON RUMINANTI**

MATRICE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese	campioni	mese	campioni	mese	campioni	mese
mangime	BSE	4	1	marzo	1	luglio	1	settembre	1	novembre

**RESTO DELLA FILIERA (AZ. ZOOTECNICHE ESCLUSE)**

MATRICE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese
mangime	BSE	1	1	maggio

**ACQUACOLTURA**

MATRICE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese
mangime	BSE	1	1	marzo

**PIANO REGIONALE DI CONTROLLO UFFICIALE SULL'ALIMENTAZIONE ANIMALE ANNO 2021**  
**PIANO CAMPIONAMENTO BSE / SORVEGLIANZA**

**AZIENDE ZOOTECHNICHE DI ALLEVAMENTO**

**A.S.Re.M. - sede operativa di Termoli**

**AZIENDE BOVINI-BUF**

MATRICE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese
mangime	BSE	1	1	giugno

**AZIENDE DI NON RUMINANTI**

MATRICE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese	campioni	mese	campioni	mese
mangime	BSE	3	1	maggio	1	luglio	1	settembre

**RESTO DELLA FILIERA (AZ. ZOOTECHNICHE ESCLUSE)**

MATRICE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese
mangime	BSE	1	1	ottobre

**PIANO REGIONALE DI CONTROLLO UFFICIALE SULL'ALIMENTAZIONE ANIMALE ANNO 2021**  
**PIANO CAMPIONAMENTO ADDITIVI E PRINCIPI FARMACOLOGICAMENTE ATTIVI / MONITORAGGIO**

**A.S.Re.M. - sede operativa di Agnone**

MATRICE	SPECIE ANIMALE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese
mangime	bovini da carne	cobalto	1	1	giugno

**A.S.Re.M. - sede operativa di Isernia**

MATRICE	SPECIE ANIMALE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese
mangime	bovini da carne	selenio	1	1	giugno
mangime completo	broiler	zinco	1	1	marzo

**A.S.Re.M. - sede operativa di Campobasso**

MATRICE	SPECIE ANIMALE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese
mangime completo	broiler	zinco	1	1	aprile
mangime completo	polli da carne	rame	1	1	maggio
mangime completo	broiler	manganese	1	1	giugno
mangime completo	suini	zinco	1	1	marzo

**A.S.Re.M. - sede operativa di Termoli**

MATRICE	SPECIE ANIMALE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese
mangime	vitelli	ferro	1	1	maggio
mangime	ovicapri	rame	1	1	giugno
mangime completo	broiler	rame	1	1	aprile



**PIANO REGIONALE DI CONTROLLO UFFICIALE SULL'ALIMENTAZIONE ANIMALE ANNO 2021**  
**PIANO CAMPIONAMENTO ADDITIVI E PRINCIPI FARMACOLOGICAMENTE ATTIVI / SORVEGLIANZA**

**A.S.Re.M. - sede operativa di Agnone**

FINALITA'	LUOGO CAMP/MATRICE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese
1-verifica del titolo	OSM mangime	zincobacitracina	1	1	aprile
2-verifica dell'utilizzo di sostanze vietate	allevamento / mangime	avilamicina	1	1	marzo
3-verifica dell'utilizzo non dich. Fraud	allevamento / acq abbeverata	macrolidi	1	1	giugno

**PIANO REGIONALE DI CONTROLLO UFFICIALE SULL'ALIMENTAZIONE ANIMALE ANNO 2021**  
**PIANO CAMPIONAMENTO ADDITIVI E PRINCIPI FARMACOLOGICAMENTE ATTIVI / SORVEGLIANZA**

**A.S.Re.M. - sede operativa di Isernia**

FINALITA'	LUOGO CAMP/MATRICE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese		
1-verifica del titolo	OSM mangime	colistina	1	1	aprile		
2-verifica dell'utilizzo di sostanze vietate	allevamento / mangime	cloranfenicolo	2	1	marzo	1	maggio
3-verifica dell'utilizzo non dich. Fraud	allevamento / acq abbeverata	coccidiostatici ionofori	2	1	giugno	1	settembr e

**PIANO REGIONALE DI CONTROLLO UFFICIALE SULL'ALIMENTAZIONE ANIMALE ANNO 2021**  
**PIANO CAMPIONAMENTO ADDITIVI E PRINCIPI FARMACOLOGICAMENTE ATTIVI / SORVEGLIANZA**

**A.S.Re.M. - sede operativa di Campobasso**

FINALITA'	LUOGO CAMP/MATRICE	SOSTANZA	campio ni previsti	campio ni	mese	campio ni	mese	campio ni	mese	campio ni	mese
1-verifica del titolo	OSM mangime	ivermectina, nicarbazina, eritromicina, sulfadiazina	4	1	aprile	1	maggio	1	luglio	1	settembre
2-verifica dell'utilizzo di sostanze vietate	allevamento / mangime	cloranfenicolo,BETA- AGONISTI, virginiamicina	3	1	marzo	1	maggio	1	settembre		
3-verifica dell'utilizzo non dich. Fraud	allevamento / acq abbeverata	coccidiostatici ionofori, chinolonici, macrolidi, antibiotici polip.	4	1	marzo	1	maggio	1	agosto	1	novembre

**PIANO REGIONALE DI CONTROLLO UFFICIALE SULL'ALIMENTAZIONE ANIMALE ANNO 2021**  
**PIANO CAMPIONAMENTO ADDITIVI E PRINCIPI FARMACOLOGICAMENTE ATTIVI / SORVEGLIANZA**

**A.S.Re.M. - sede operativa di Termoli**

FINALITA'	LUOGO CAMP/MATRICE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese	campioni	mese	campioni	mese
1-verifica del titolo	OSM mangime	sulfametazina, tiamfenicoli, lasalocid	3	1	maggio	1	luglio	1	settembre
2-verifica dell'utilizzo di sostanze vietate	allevamento / mangime	cloranfenicolo,BETA- AGONISTI, avilamicina	3	1	aprile	1	settembre	1	novembre
3-verifica dell'utilizzo non dich. Fraud	allevamento / acq abbeverata	coccidiostatici ionof, antibiotici polip.	2	1	maggio	1	agosto		

**PIANO REGIONALE DI CONTROLLO UFFICIALE SULL'ALIMENTAZIONE ANIMALE ANNO 2021**  
**PIANO CAMPIONAMENTO ADDITIVI E PRINCIPI FARMACOLOGICAMENTE ATTIVI / SORVEGLIANZA**  
**CONTAMINAZIONE CROCIATA**

**A.S.Re.M. - sede operativa di Agnone**

FINALITA'	LUOGO CAMP/MATRICE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese
4-verifica carry over-controc	allevamento / mangime	sulfadiazina	1	1	luglio

**A.S.Re.M. - sede operativa di Isernia**

FINALITA'	LUOGO CAMP/MATRICE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese
4-verifica carry over-controc	allevamento / mangime	eritromicina	1	1	luglio

**A.S.Re.M. - sede operativa di Campobasso**

FINALITA'	LUOGO CAMP/MATRICE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese	campioni	mese	campioni	mese	campioni	mese
4-verifica carry over-controc	allevamento , trasportatore, distributore/ mangime	amoxicillina, nicarbazina, colistina, eritromicina	4	1	maggio	1	giugno	1	luglio	1	novembre

**A.S.Re.M. - sede operativa di Termoli**

FINALITA'	LUOGO CAMP/MATRICE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese	campioni	mese
4-verifica carry over-controc	allevamento , trasportatore, distributore/ mangime	amoxicillina, diclazuril	2	1	giugno	1	luglio

**PIANO REGIONALE DI CONTROLLO UFFICIALE SULL'ALIMENTAZIONE ANIMALE ANNO 2021**  
**PIANO CAMPIONAMENTO DIOSSINE / DL-PCB E NDL-PCB / MONITORAGGIO**

**A.S.Re.M. - sede operativa di Isernia**

MATRICE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese
altra materia prima di origine vegetale (Semi oleosi semi leguminose)	dl-PCB e ndl-PCB	1	1	marzo

**A.S.Re.M. - sede operativa di Campobasso**

MATRICE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese
materie prime OV cereali	dl-PCB e ndl-PCB	1	1	aprile

**A.S.Re.M. - sede operativa di Termoli**

MATRICE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese
mangime composto- petfood	dl-PCB e ndl-PCB	1	1	giugno

**PIANO REGIONALE DI CONTROLLO UFFICIALE SULL'ALIMENTAZIONE ANIMALE ANNO 2021**  
**PIANO CAMPIONAMENTO DIOSSINE / DL-PCB E NDL-PCB / SORVEGLIANZA**

**A.S.Re.M. - sede operativa di Campobasso**

MATRICE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese
foraggi (*)	dl-PCB e ndl-PCB	1	1	maggio

**A.S.Re.M. - sede operativa di Isernia**

MATRICE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese
foraggi (*)	dl-PCB e ndl-PCB	1	1	settembre

*(\*) si raccomanda di effettuare il prelievo in prossimità di potenziali fonti di emissione (acciaierie, inceneritori di rifiuti, cementifici, industrie di lavorazione di metalli)*

**PIANO REGIONALE DI CONTROLLO UFFICIALE SULL'ALIMENTAZIONE ANIMALE ANNO 2021**  
**PIANO CAMPIONAMENTO MICOTOSSINE / MONITORAGGIO**  
**ANIMALI DA REDDITO**

**A.S.Re.M. - sede operativa di Agnone**

MATRICE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese	campioni	mese
mangime per animali da reddito	aflatossina B 1	2	1	marzo	1	maggio
mangime per animali da reddito	zearalenone	1	1	aprile		
mangime per animali da reddito	deossinivalenolo	1	1	maggio		
mangime per animali da reddito	ocratossina A	2	1	luglio	1	ottobre
avena - grano e mangimi che li contengono	tossine T-2 e HT-2	1	1	marzo		
mangime per animali da reddito	fumonisine	1	1	settembre		

**A.S.Re.M. - sede operativa di Isernia**

MATRICE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese	campioni	mese
mangime per animali da reddito	aflatossina B 1	2	1	marzo	1	maggio
mangime per animali da reddito	zearalenone	1	1	aprile		
mangime per animali da reddito	deossinivalenolo	1	1	maggio		
mangime per animali da reddito	ocratossina A	2	1	marzo	1	luglio
avena - grano e mangimi che li contengono	tossine T-2 e HT-2	1	1	aprile		
mangime per animali da reddito	fumonisine	2	1	aprile	1	luglio



**PIANO REGIONALE DI CONTROLLO UFFICIALE SULL'ALIMENTAZIONE ANIMALE ANNO 2021**  
**PIANO CAMPIONAMENTO MICOTOSSINE / MONITORAGGIO**  
**ANIMALI DA REDDITO**

**A.S.Re.M. - sede operativa di Campobasso**

MATRICE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese	campioni	mese
mangime per animali da reddito	aflatossina B 1	2	1	marzo	1	maggio
mangime per animali da reddito	zearalenone	2	1	aprile	1	giugno
mangime per animali da reddito	deossinivalenolo	1	1	maggio		
mangime per animali da reddito	ocratossina A	2	1	aprile	1	giugno
avena - grano e mangimi che li contengono	tossine T-2 e HT-2	1	1	maggio		
mangime per animali da reddito	fumonisine	1	1	marzo		

**A.S.Re.M. - sede operativa di Termoli**

MATRICE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese	campioni	mese
mangime per animali da reddito	aflatossina B 1	2	1	marzo	1	maggio
mangime per animali da reddito	zearalenone	1	1	aprile		
mangime per animali da reddito	deossinivalenolo	2	1	maggio	1	settembre
avena - grano e mangimi che li contengono	tossine T-2 e HT-2	1	1	giugno		
mangime per animali da reddito	ocratossina A	1	1	giugno		
mangime per animali da reddito	fumonisine	2	1	aprile	1	novembre

**PIANO REGIONALE DI CONTROLLO UFFICIALE SULL'ALIMENTAZIONE ANIMALE ANNO 2021**  
**PIANO CAMPIONAMENTO MICOTOSSINE / MONITORAGGIO**

**ANIMALI DA COMPAGNIA**

**A.S.Re.M. - sede operativa di Campobasso**

MATRICE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese
mangime secco per animali da compagnia	aflatossina B 1	1	1	marzo

**A.S.Re.M. - sede operativa di Isernia**

MATRICE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese
mangime secco per animali da compagnia	ocratossina A	1	1	luglio

**A.S.Re.M. - sede operativa di Termoli**

MATRICE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese
mangime secco per animali da compagnia	ocratossina A	1	1	luglio

**PIANO REGIONALE DI CONTROLLO UFFICIALE SULL'ALIMENTAZIONE ANIMALE ANNO 2021**  
**PIANO CAMPIONAMENTO MICOTOSSINE / SORVEGLIANZA**

**ANIMALI DA REDDITO**

**A.S.Re.M. - sede operativa di Agnone**

MATRICE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese
mangime	aflatossina B 1	1	1	maggio

**A.S.Re.M. - sede operativa di Isernia**

MATRICE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese
mangime	acrotossina A	1	1	maggio

**A.S.Re.M. - sede operativa di Campobasso**

MATRICE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese	campioni	mese
mangime	fumonisine viniltioossazolidone	2	1	giugno	1	ottobre

**A.S.Re.M. - sede operativa di Termoli**

MATRICE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese
materie prime per mangimi	acido cianidrico	1	1	aprile

**PIANO REGIONALE DI CONTROLLO UFFICIALE SULL'ALIMENTAZIONE ANIMALE ANNO 2021**

PIANO CAMPIONAMENTO MONITORAGGIO PER CONTAMINANTI INORGANICI, COMPOSTI AZOTATI, PESTICIDI, RESIDUI DI CONFEZIONAMENTO, IMPURITA' BOTANICHE E RADIONUCLIDI ANIMALI DA REDDITO

**A.S.Re.M. - sede operativa di Agnone**

MATRICE	SPECIE ANIMALE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese
materie prime vegetali in granella	bovini	Impurità botaniche	1	1	marzo
mangime	suini	radionuclidi	1	1	ottobre

**A.S.Re.M. - sede operativa di Isernia**

MATRICE	SPECIE ANIMALE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese
Materie prime di origine vegetale	bovini	Pesticidi organofosforati e piretroidi	1	1	marzo
mangime	bovini	radionuclidi	1	1	settembre
mangime	avicoli	radionuclidi	1	1	ottobre

**A.S.Re.M. - sede operativa di Campobasso**

MATRICE	SPECIE ANIMALE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese
mangime composto contenente sottoprodotti alimentari	suini	residui di Packaging	1	1	giugno
foraggi	bovini	radionuclidi	1	1	aprile
acqua	avicoli	radionuclidi	1	1	ottobre

**A.S.Re.M. - sede operativa di Termoli**

MATRICE	SPECIE ANIMALE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese
mangime	cunicola	radionuclidi	1	1	novembre

**PIANO REGIONALE DI CONTROLLO UFFICIALE SULL'ALIMENTAZIONE ANIMALE ANNO 2021**

PIANO CAMPIONAMENTO SORVEGLIANZA PER CONTAMINANTI INORGANICI - COMPOSTI AZOTATI, PESTICIDI, RESIDUI DI CONFEZIONAMENTO, IMPURITA' BOTANICHE ANIMALI DA REDDITO

**A.S.Re.M. - sede operativa di Agnone**

MATRICE	SPECIE ANIMALE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese
foraggio	equina	cadmio	1	1	maggio
mangime (cont farina di pesce)	avicoli	arsenico	1	1	aprile

**A.S.Re.M. - sede operativa di Isernia**

MATRICE	SPECIE ANIMALE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese
foraggio	ovicapri	cadmio	1	1	marzo
mangime	ovaiole	pesticidi organoclorurati	1	1	ottobre
insilati	bovini	piombo	1	1	ottobre
mangime	ovaiole	arsenico	1	1	settembre

(\*) altre materie prime di origine vegetale (es. semi di soia, legumi, etc.)

**A.S.Re.M. - sede operativa di Campobasso**

MATRICE	SPECIE ANIMALE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese
mangime	ovaiole	piombo	1	1	giugno
mangime contenente farina di pesce	acquacoltura	pesticidi organoclorurati	1	1	novembre
mangime contenente farina di pesce	acquacoltura	cadmio	1	1	maggio
mangime per animali da compagnia	animali da comp	Melamina	1	1	aprile

**A.S.Re.M. - sede operativa di Termoli**

MATRICE	SPECIE ANIMALE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese
mangime	ovaiole	piombo	1	1	luglio
mangime	ovaiole	pesticidi organoclorurati	1	1	luglio

**PIANO REGIONALE DI CONTROLLO UFFICIALE SULL'ALIMENTAZIONE ANIMALE ANNO 2021**  
**PIANO CAMPIONAMENTO SALMONELLE / MONITORAGGIO**

**A.S.Re.M. - sede operativa di Agnone**

MATRICE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese
materie prime per mangimi di origine vegetale	salmonella	1	1	aprile
mangimi composti	salmonella	1	1	settembre

**A.S.Re.M. - sede operativa di Isernia**

MATRICE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese	campioni	mese
materie prime per mangimi di origine vegetale	salmonella	2	1	marzo	1	maggio
mangimi composti	salmonella	2	1	aprile	1	giugno
materie prime per mangimi di origine animale	salmonella	2	1	maggio	1	luglio

**A.S.Re.M. - sede operativa di Campobasso**

MATRICE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese	campioni	mese
materie prime per mangimi di origine vegetale	salmonella	2	1	marzo	1	giugno
mangimi composti	salmonella	2	1	aprile	1	luglio
materie prime per mangimi di origine animale	salmonella	2	1	maggio	1	settembre

**A.S.Re.M. - sede operativa di Termoli**

MATRICE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese
materie prime per mangimi di origine vegetale	salmonella	1	1	ottobre
mangimi composti	salmonella	1	1	novembre

**PIANO REGIONALE DI CONTROLLO UFFICIALE SULL'ALIMENTAZIONE ANIMALE ANNO 2021**  
**PIANO CAMPIONAMENTO SALMONELLE / SORVEGLIANZA**  
**animali da reddito**

**A.S.Re.M. - sede operativa di Agnone**

MATRICE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese
mangimi contenenti semi di soia e loro derivati	salmonella	1	1	aprile

**A.S.Re.M. - sede operativa di Isernia**

MATRICE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese
mangime composto per pollame	salmonella	1	1	ottobre

**ASREM - sede operativa di Campobasso**

MATRICE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese
mangime composto per pollame	salmonella	1	1	maggio

**ASREM - sede operativa di Termoli**

MATRICE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese
mangime composto per suini	salmonella	1	1	settembre

**PIANO REGIONALE DI CONTROLLO UFFICIALE SULL'ALIMENTAZIONE ANIMALE ANNO 2021**  
**PIANO CAMPIONAMENTO SALMONELLE / SORVEGLIANZA**  
**animali da compagnia**

**A.S.Re.M. - sede operativa di agnone**

MATRICE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese
mangimi per animali da compagnia contenenti materie prime di origine animale (alla distribuzione)	salmonella	1	1	settembre

**A.S.Re.M. - sede operativa di Isernia**

MATRICE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese
mangimi per animali da compagnia contenenti materie prime di origine animale (alla distribuzione)	salmonella	1	1	giugno

**ASREM - sede operativa di Campobasso**

MATRICE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese
mangimi per animali da compagnia contenenti materie prime di origine animale (alla produzione)	salmonella	1	1	ottobre

**ASREM - sede operativa di Campobasso**

MATRICE	SOSTANZA	campioni previsti	campioni	mese
alimenti ad alto rischio come ad esempio alimenti greggi per animali da compagnia (alla distribuzione)	salmonella	1	1	aprile



**PIANO REGIONALE DI CONTROLLO UFFICIALE SULL'ALIMENTAZIONE ANIMALE ANNO 2021**  
**PIANO CAMPIONAMENTO ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI / MONITORAGGIO**

**A.S.Re.M. - sede operativa di Agnone**

MATRICE	SOSTANZA	circuito	campioni previsti	campioni	mese	campioni	mese	campioni	mese
mangime (*)	OGM autorizzati	convenzionale	3	1	marzo	1	aprile	1	maggio
mangime (*)	OGM non autorizzati	convenzionale	1	1	aprile				

**A.S.Re.M. - sede operativa di Isernia**

MATRICE	SOSTANZA	circuito	campioni previsti	campioni	mese	campioni	mese	campioni	mese	campioni	mese
mangime (*)	OGM autorizzati	convenzionale	4	1	aprile	1	maggio	1	settembre	1	novembre
mangime (*)	OGM non autorizzati	convenzionale	2	1	marzo	1	giugno				

**A.S.Re.M. - sede operativa di Campobasso**

MATRICE	SOSTANZA	circuito	campioni previsti	campioni	mese	campioni	mese	campioni	mese	campioni	mese
mangime (*)	OGM autorizzati	convenzionale	4	1	aprile	1	maggio	1	luglio	1	settembre
mangime (*)	OGM non autorizzati	convenzionale	3	1	marzo	1	giugno	1	settembre		

**A.S.Re.M. - sede operativa di Termoli**

MATRICE	SOSTANZA	circuito	campioni previsti	campioni	mese	campioni	mese	campioni	mese	campioni	mese
mangime (*)	OGM autorizzati	convenzionale	4	1	aprile	1	giugno	1	settembre	1	novembre
mangime (*)	OGM non autorizzati	convenzionale	2	1	maggio	1	agosto				

(\*) N.B. Si raccomanda di prelevare, in via prioritaria, mangimi composti (completi o complementari) compresi i prodotti destinati agli animali da compagnia, e mangimi semplici (materie prime). Per le materie prime si raccomanda di effettuare almeno il 50 % del totale dei campioni.

Tutti i campioni dovranno contenere almeno una delle seguenti specie vegetali: soia, mais, cotone, colza, barbabietola da zucchero, patata, riso e lino.

Nel circuito convenzionale dovranno essere prelevati solo i campioni che, rispetto ad una delle specie vegetali sopra descritte, non riportano in etichetta la presenza di materiale geneticamente modificato.

**PIANO REGIONALE DI CONTROLLO UFFICIALE SULL'ALIMENTAZIONE ANIMALE ANNO 2021**  
**PIANO CAMPIONAMENTO ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI / SORVEGLIANZA**

**A.S.Re.M. - sede operativa di Campobasso**

MATRICE	SOSTANZA	circuito	campioni previsti	campioni	mese
mangime (*)	OGM autorizzati	biologico	1	1	aprile

(\*) N.B.- I campionamenti dovranno essere effettuati SOLO presso gli impianti di produzione di mangimi zootecnici.

Si raccomanda di prelevare, in via prioritaria, mangimi composti (completi o complementari) compresi i prodotti destinati agli animali da compagnia, e mangimi semplici (materie prime). Per le materie prime si raccomanda di effettuare almeno il 50 % del totale dei campioni.

Tutti i campioni dovranno contenere almeno una delle seguenti specie vegetali: soia, mais, cotone, colza, barbabietola da zucchero, patata, riso e lino.

Nel circuito convenzionale dovranno essere prelevati solo i campioni che, rispetto ad una delle specie vegetali sopra descritte, non riportano in etichetta la presenza di materiale geneticamente modificato.